



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE REGGIO CALABRIA

Via F.lli Cairoli n. 3 – 89100 REGGIO CALABRIA
TEL. 0965 813075 - FAX. 0965 892084

Indirizzo Internet: www2.lnd.it/home?lid=403
E-mail: cp.reggiocalabria@lnd.it
Posta Certificata: reggiocalabria@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 1 del 2 Luglio 2024

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, si rimette:

- Comunicato Ufficiale n° 1 della L.N.D.: Attività Ufficiale L.N.D. Stagione Sportiva 2024/2025;
 - Comunicato Ufficiale n° 2 della L.N.D.: Attività Ufficiale L.N.D. Calcio a Cinque Stagione Sportiva 2024/2025;
 - Comunicato Ufficiale n° 3 della L.N.D.: Normativa Art. 43 - N.O.I.F. obbligo visita medica per idoneità sportiva agonistica;
 - Comunicato Ufficiale n° 4 della L.N.D.: Orari ufficiali inizio gare, Stagione Sportiva 2024/2025;
 - Comunicato Ufficiale n° 5 della L.N.D.: Programma Manifestazioni Nazionali organizzate dalla L.N.D. s.s. 2024/2025;
 - Stralcio Comunicato Uff. n° 7 della L.N.D.: Composizione Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali L.N.D. s.s. 2024/2025;
 - Comunicato Ufficiale n° 8 della L.N.D.: Tutela Assicurativa Tesserati e Dirigenti L.N.D. s.s. 2024/2025.
-
- Circolare n. 1 della L.N.D.: Data conclusione attività agonistica 2024/2025;
 - Circolare n. 2 della L.N.D.: Decadenza affiliazione ex art. 16, N.O.I.F.;
 - Circolare n. 3 della L.N.D.: Gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico S.S. 2024/2025;
 - Circolare n. 4 della L.N.D.: Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive;
 - Circolare n. 5 della L.N.D.: Convenzione L.N.D. - USSI;
 - Circolare n. 6 della L.N.D.: Rapporti con organi di informazione per esercizio del diritto di cronaca s.s. 2024/2025;
 - Circolare n. 7 della L.N.D.: Acquisizione diritti audio-video s.s. 2024/2025;
 - Circolare n. 8 della L.N.D.: Trasmissione in diretta delle gare dei Campionati dilettantistici attraverso i canali social ufficiali delle Società associate alla L.N.D..

1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

IL SEGRETARIO
Pasquale Pitarella

IL DELEGATO
Domenico Arena



COMUNICATO UFFICIALE N. 1 **Stagione Sportiva 2024/2025**

D) ATTIVITA' UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c), delle N.O.I.F. e all'art. 30, del Regolamento della L.N.D. - indice ed organizza, per la stagione sportiva 2024/2025, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza, secondo gli indirizzi generali ordinari fissati dalla Lega stessa, come segue:

A) ATTIVITA' DI SOCIETA'

1. DIPARTIMENTO INTERREGIONALE

A/1 CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D

Il Campionato Nazionale Serie D è organizzato dal Dipartimento Interregionale.

a) Articolazione

Al Campionato Nazionale Serie D – articolato su 9 gironi composti da un minimo di 18 ad un massimo di 20 squadre – hanno diritto di richiedere l'iscrizione le seguenti 167 Società:

- 122 Società che hanno mantenuto il diritto sportivo all'ammissione, all'esito della passata Stagione Sportiva 2023/2024;
- 9 Società retrocesse dalla Lega Pro all'esito della passata stagione sportiva 2023/2024;
- 35 Società promosse dal Campionato di Eccellenza all'esito della passata stagione sportiva 2023/2024;
- 1 Società di Eccellenza vincente la Coppa Italia Dilettanti – fase nazionale – della passata stagione sportiva 2023/2024.

In caso di vacanza di organico per la stagione sportiva 2024/2025, nel Campionato di Serie D verrà mantenuto il numero di Società siccome definito all'esito delle procedure di ammissione al Campionato medesimo. L'eventuale vacanza di organico del Campionato di Serie D sarà completata fino al raggiungimento di un numero massimo di 167 Società partecipanti al suddetto Campionato.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

In appendice all'attività conclusiva di Campionato viene altresì previsto lo svolgimento di gare di play-off e play-out mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione, le quali dovranno tenere conto delle disposizioni univoche emanate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D. nonché delle indicazioni di cui in premessa al presente Comunicato Ufficiale.

Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell'elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9 calciatori di riserva, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.

b) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Nazionale Serie D ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione alla età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2024/2025 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, il Dipartimento Interregionale ha stabilito che, nelle singole gare, le Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno tre calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- 1 nato dal 1° gennaio 2004 in poi
- 1 nato dal 1° gennaio 2005 in poi
- 1 nato dal 1° gennaio 2006 in poi

Circa i meccanismi e le modalità procedurali attinenti agli avvicendamenti dei suddetti calciatori, è opportuno precisare che le eventuali corrispondenti sostituzioni debbono essere effettuate con calciatori appartenenti alla stessa o altra fascia di età temporalmente successiva.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età prestabilite.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie D della stagione sportiva 2024/2025, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi del Dipartimento Interregionale e del punto 32) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2024, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 Giugno 2024).

Il termine del 31 Maggio 2024 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di

rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2024.

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di Serie C

Le 9 squadre che, al termine della stagione sportiva 2024/2025, si classificano al primo posto di ogni singolo girone del Campionato Nazionale Serie D, acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C della stagione sportiva 2025/2026, purché in possesso dei requisiti d'iscrizione al predetto Campionato, fissati dal Consiglio Federale.

f) Retrocessione nel Campionato di Eccellenza

Al termine della stagione sportiva 2024/2025, in ogni singolo girone retrocederanno nel Campionato di Eccellenza Regionale complessivamente quattro squadre così distinte:

- le due Società classificate all'ultimo e al penultimo posto;
- le due Società perdenti le gare di play-out.

g) Fase finale per l'aggiudicazione del titolo di Campione d'Italia Dilettanti

La formula di svolgimento di detta fase formerà oggetto di apposito e separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione, a cura del Dipartimento Interregionale.

h) Attività Giovanile

Alle Società aderenti al Dipartimento Interregionale è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" (v. punto A/9-1 del presente Comunicato Ufficiale).

Le Società aderenti al Dipartimento Interregionale possono altresì partecipare con proprie squadre al Campionato giovanile "Under 18" indetto dalla L.N.D. (v. punto A/10 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società del Dipartimento Interregionale che non partecipano con proprie squadre al Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività verrà addebitata la somma di € 15.000,00; dal secondo anno di rinuncia e successivi la somma addebitata sarà di € 25.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Dipartimento Interregionale.

Alle Società delle Regioni Sardegna e Sicilia aderenti al Dipartimento Interregionale è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale "Juniores – Under 19" organizzato dal Comitato Regionale di competenza, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo punto A/9-2). Tale disposizione è da intendersi sostitutiva, a tutti gli effetti, del dovere di partecipazione al Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" di cui al presente punto A/1, lett. h). Le Società di Serie D migliori classificate nei Campionati Regionali "Juniores – Under 19" organizzati dai Comitati Regionali Sardegna e Sicilia conseguono il diritto a partecipare alla fase finale del Campionato "Juniores – Under 19" Nazionale organizzata dal Dipartimento Interregionale.

2. I COMITATI

A/2 CAMPIONATO DI ECCELLENZA

Il Campionato di Eccellenza è organizzato sulla base di uno o più gironi; il numero dei gironi è stabilito dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti.

a) Articolazione

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Eccellenza:

- le Società retrocesse dal Campionato Nazionale Serie D all'esito della passata stagione sportiva 2023/2024;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito del Campionato di Eccellenza della passata stagione sportiva 2023/2024;
- le Società promosse dal Campionato di Promozione al termine della passata stagione sportiva 2023/2024;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico, secondo le disposizioni stabilite dal Consiglio Direttivo di ciascun Comitato.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

L'organizzazione del Campionato di Eccellenza nella Regione Trentino-Alto Adige è demandata, per la stagione sportiva 2024/2025, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, sulla base di un girone.

b) Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Eccellenza e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2024/2025 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, si richiamano i contenuti del Comunicato Ufficiale n. 334, pubblicato dalla L.N.D. il 28 Marzo 2024, in merito ai limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età.

Nelle gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che eventualmente potrebbero svolgersi fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale) potranno partecipare, senza alcuna limitazione in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2024/2025 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Eccellenza secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2024/2025, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del Regolamento della L.N.D. e del punto 32) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2024, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 Giugno 2024).
Il termine del 31 Maggio 2024 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2024.
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato Nazionale Serie D

Acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2025/2026 le 36 squadre che, al termine della stagione sportiva 2024/2025, andranno ad occupare le seguenti posizioni di classifica:

- le 28 squadre che si classificano al primo posto di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza;
- le 7 squadre vincitrici degli spareggi - promozione tra le seconde classificate di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza, secondo le modalità di svolgimento riportate al successivo punto f);
- la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza 2024/2025 - fase nazionale - nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 49, comma 1, lett. c), delle N.O.I.F. e del Regolamento della manifestazione, fatto salvo quanto indicato al punto A/18 del presente Comunicato Ufficiale, in relazione all'eventualità che la vincente la Coppa Italia Dilettanti 2024/2025 consegua la promozione in Serie D attraverso la vittoria del Campionato di Eccellenza.

f) Gare di spareggio - promozione per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D, organizzate dalla L.N.D.

Al termine della stagione sportiva 2024/2025, le 28 squadre – suddivise in 14 gironi – seconde classificate dei rispettivi gironi del Campionato di Eccellenza, che i Comitati dovranno comunicare alla L.N.D. entro il termine del 12 Maggio 2025, dovranno disputare le gare spareggio-promozione, organizzate dalla L.N.D., per l'accesso ai sette posti validi per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D 2025/2026. Termini, modalità e norme di svolgimento delle predette gare di spareggio-promozione saranno resi noti con successivo Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.

Per quanto attiene alla Regione Trentino-Alto Adige, il Comitato Provinciale Autonomo di Trento - competente all'organizzazione del Campionato di Eccellenza per la stagione sportiva 2024/2025 - dovrà

comunicare alla Lega Nazionale Dilettanti, entro il medesimo termine del 12 Maggio 2025, il nominativo della squadra seconda classificata nel Campionato di Eccellenza, la quale disputerà le gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza, organizzate dalla L.N.D., per l'accesso ai sette posti validi per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della Stagione Sportiva 2025/2026.

g) Retrocessione nel Campionato di Promozione

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di Promozione vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo di ciascun Comitato, il quale dovrà peraltro prevedere un numero di retrocessioni adeguato in relazione alla eventualità che dal Campionato Nazionale Serie D retrocedano squadre della rispettiva Regione in numero superiore alla effettiva disponibilità di organico nel Campionato di Eccellenza.

h) Attività Giovanile

Alle Società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores – Under 19" o, in alternativa, al Campionato giovanile "Under 18" Dilettanti (v. punto A/9 – 2 e 3 e punto A/10 del presente Comunicato Ufficiale).

Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale "Juniores – Under 19" o, in alternativa, al Campionato giovanile "Under 18" Dilettanti oppure che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 4.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi di Calcio a 11 (Under 15), comprese le categorie di "fascia B" Under 16 e Under 14, ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito sopra previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15).

A/3 CAMPIONATO DI PROMOZIONE

a) Articolazione

Il Campionato di Promozione è organizzato sulla base di uno o più gironi. Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Promozione:

- le Società retrocesse dal Campionato di Eccellenza al termine della passata stagione sportiva 2023/2024;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Promozione della passata stagione sportiva 2023/2024;
- le Società promosse dal Campionato di 1^a Categoria al termine della passata stagione sportiva 2023/2024;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico secondo le disposizioni stabilite dal Consiglio Direttivo di ciascun Comitato.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Promozione, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età

massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2024/2025 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, si richiamano i contenuti del Comunicato Ufficiale n. 334, pubblicato dalla L.N.D. il 28 Marzo 2024, in merito ai limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico - finanziari e organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Promozione secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Promozione della stagione sportiva 2024/2025, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e del punto 32) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2024, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 Giugno 2024).

Il termine del 31 Maggio 2024 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2024;

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di Eccellenza

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di Eccellenza vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo di ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo.

f) Retrocessione nel Campionato di 1ª Categoria

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di 1ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

g) Attività Giovanile

Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato “Juniores – Under 19” o, in alternativa, al Campionato giovanile “Under 18” Dilettanti (v. punto A/9 – 2 e 3 e punto A/10 del presente Comunicato Ufficiale).

Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale “Juniores – Under 19” o, in alternativa, al Campionato giovanile “Under 18” Dilettanti oppure che, se iscritte, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 3.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. La partecipazione all’attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) di Calcio a 11 (comprese le categorie di “fascia B” Under 16 e Under 14), ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell’addebito sopra previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15).

A/4 CAMPIONATO DI 1ª CATEGORIA

a) Articolazione

Il Campionato di 1ª Categoria è organizzato sulla base di uno o più gironi. Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di 1ª Categoria:

- le Società retrocesse dal Campionato di Promozione al termine della passata stagione sportiva 2023/2024;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di 1ª Categoria della passata stagione sportiva 2023/2024;
- le Società promosse dal Campionato di 2ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2023/2024;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell’organico secondo le disposizioni stabilite dal Consiglio Direttivo di ciascun Comitato.

Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età

Alle gare del Campionato di 1ª Categoria, ed alle altre dell’attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2024/2025 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2024/2025, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle singole gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari e organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Prima Categoria secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2024/2025, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e del punto 32) del presente Comunicato Ufficiale;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2024, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 Giugno 2024).

Il termine del 31 Maggio 2024 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2024;

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di Promozione

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di Promozione vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo di ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo.

f) Retrocessione nel Campionato di 2ª Categoria

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di 2ª Categoria vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo di ciascun Comitato, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

g) Attività Giovanile

Ai Comitati è data facoltà di obbligare le Società di 1ª Categoria a partecipare con una propria squadra al Campionato Giovanile "Under 18" Dilettanti indetto dalla L.N.D. (v. punto A/10 del presente Comunicato Ufficiale), ovvero ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15), indette dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato "Juniors Under 19" (v. punto A/9 - 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).

Alle Società di 1ª Categoria che non rispettano l'eventuale obbligo o che, se iscritte al Campionato

giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitato un importo variabile fino ad un massimo di € 1.500,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ad altra attività indetta dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

La partecipazione a tali attività, ivi compresi i Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito sopra previsto.

A/5 CAMPIONATO DI 2ª CATEGORIA

a) Articolazione

Il Campionato di 2ª Categoria è organizzato sulla base di uno o più gironi. Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 2ª Categoria:

- le Società retrocesse dal Campionato di 1ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2023/2024;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di 2ª Categoria della passata stagione sportiva 2023/2024;
- le Società promosse dal Campionato di 3ª Categoria e, ove previsto, dal Campionato di "3ª Categoria – Under 21" e dal Campionato di "3ª Categoria – Under 19" al termine della passata stagione sportiva 2023/2024;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico secondo le disposizioni stabilite dal Consiglio Direttivo di ciascun Comitato.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. b), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2024/2025 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Seconda Categoria 2024/2025 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato, a condizione che nei Comitati e Delegazioni di rispettiva competenza territoriale non sia previsto alcuno svolgimento dei Campionati di Terza Categoria. Ferma tale condizione, detta gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2024/2025 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2024/2025 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Seconda Categoria;
- alle Società affiliates alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2023/2024 per partecipare ad attività Juniores "pura", qualora nella Stagione Sportiva 2024/2025 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Seconda Categoria.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di 2ª Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2024/2025 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2024/2025, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e,

qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari e organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Seconda Categoria secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2024/2025, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e del punto 32) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2024, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 Giugno 2024).
Il termine del 31 Maggio 2024 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2024;
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di 1ª Categoria

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di 1ª Categoria vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo di ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo.

f) Retrocessione nel Campionato di 3ª Categoria

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di 3ª Categoria vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo di ciascun Comitato, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

g) Attività Giovanile

Le Società di 2ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato “Juniores-Under 19” (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale) ovvero al Campionato “Under 18” Dilettanti (v. punto A/10 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

A/6 CAMPIONATO DI 3ª CATEGORIA

a) Articolazione

Il Campionato di 3ª Categoria è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 3ª Categoria:

- le Società retrocesse dal Campionato di 2ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2023/2024;
- le Società che hanno preso parte al Campionato di 3ª Categoria della passata stagione sportiva 2023/2024;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2024/2025 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria 2024/2025 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2024/2025 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2024/2025 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria;
- alle Società affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2023/2024 per partecipare ad attività Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2024/2025 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di 3ª Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2024/2025 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2024/2025, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli

Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2024/2025, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e del punto 32) del presente Comunicato Ufficiale;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2024, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 Giugno 2024).

Il termine del 31 Maggio 2024 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2024;

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di 2^a Categoria

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di 2^a Categoria vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo di ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo.

f) Attività Giovanile

Le Società di 3^a Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores-Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale) ovvero al Campionato "Under 18" Dilettanti (v. punto A/10 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

A/7 CAMPIONATO DI “3ª CATEGORIA - UNDER 21”

a) Articolazione

Il Campionato di “3ª Categoria - Under 21” è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di “3ª Categoria - Under 21”:

- le Società facenti parte degli organici di 3ª Categoria all'esito della passata stagione sportiva 2023/2024;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. b), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2024/2025 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Under 21 2024/2025 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2024/2025 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2024/2025 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Under 21;
- alle Società affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2023/2024 per partecipare ad attività Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2024/2025 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Under 21.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2ª Categoria.

Alle Società vincenti il Campionato di “3ª Categoria - Under 21” è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari Campionati di 3ª Categoria o a Campionati di categoria superiore.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di “3ª Categoria - Under 21” possono partecipare tutti i calciatori che al 1º gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 21º anno di età (nati dal 1º gennaio 2003 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15º anno di età, nel rispetto dell'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

E' consentita la partecipazione di calciatori “fuori quota” al Campionato di “3ª Categoria - Under 21”, per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria, sulla base delle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

Nelle gare di Campionato di “3ª Categoria - Under 21” /squadre Riserve, senza diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria, è consentito l'impiego di cinque calciatori “fuori quota” nati dal 1º gennaio 2001 in poi.

Nel caso in cui la Società vincente il Campionato di “3ª Categoria-Under 21” non prenda parte al Campionato di competenza (2ª Categoria) nella stagione sportiva 2025/2026, i calciatori per la stessa tesserati sono svincolati d'autorità, ai sensi dell'art. 110, delle N.O.I.F.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra

che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Under 21 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Under 21 della stagione sportiva 2024/2025, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e del punto 32) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2024, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 Giugno 2024).
Il termine del 31 Maggio 2024 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2024;
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Attività Giovanile

Le Società di "3ª Categoria - Under 21" possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniors-Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale) ovvero al Campionato "Under 18" Dilettanti (v. punto A/10 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

A/8 CAMPIONATO DI "3ª CATEGORIA - UNDER 19" - "3ª CATEGORIA - OVER 30" - "3ª CATEGORIA - OVER 35"

1) "3ª CATEGORIA – UNDER 19"

a) Articolazione

Il Campionato di "3ª Categoria - Under 19" è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi. Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di "3ª Categoria - Under 19":

- le Società facenti parte degli organici di 3ª Categoria all'esito della passata stagione sportiva 2023/2024;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. b), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2024/2025 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria- Under 19 2024/2025 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2024/2025 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2024/2025 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Under 19;
- alle Società affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2023/2024 per partecipare ad attività Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2024/2025 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Under 19.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2ª Categoria.

Alle Società vincenti il Campionato di “3ª Categoria - Under 19” è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari Campionati di 3ª Categoria o a Campionati di categoria superiore o a Campionati misti.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di “3ª Categoria - Under 19” possono partecipare tutti i calciatori che al 1º gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 18º anno di età (nati dal 1º gennaio 2006 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15º anno di età.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Under 19 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Under 19 della stagione sportiva 2024/2025, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e del punto 32) del presente Comunicato Ufficiale;
 - risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
- In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2024, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 Giugno 2024).
- Il termine del 31 Maggio 2024 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni

del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2024;

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Attività Giovanile

Le Società di "3ª Categoria - Under 19" possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Under 18" (v. punto A/10 del presente Comunicato Ufficiale) e ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

2) "3ª CATEGORIA – OVER 30"

a) Articolazione

Il Campionato di "3ª Categoria – Over 30" è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di "3ª Categoria – Over 30":

- le Società facenti parte degli organici di 3ª Categoria all'esito della passata stagione sportiva 2023/2024;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. b), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2024/2025 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Over 30 2024/2025 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2024/2025 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2024/2025 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Over 30;
- alle Società affiliatesi alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2023/2024 per partecipare ad attività Juniores "pura", qualora nella Stagione Sportiva 2024/2025 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Over 30.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2ª Categoria.

Alle Società vincenti il Campionato di "3ª Categoria – Over 30" è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari Campionati di 3ª Categoria o a Campionati di categoria superiore o a Campionati misti.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di "3ª Categoria – Over 30" possono partecipare tutti i calciatori che al 1º

gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva 2024/2025 abbiano compiuto anagraficamente il 30° anno di età (nati antecedentemente al 1° Gennaio 1994).

E' esclusa la partecipazione di calciatori nati successivamente al 1° Gennaio 1994 al Campionato di "3ª Categoria – Over 30", per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Over 30 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Over 30 della stagione sportiva 2024/2025, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e del punto 32) del presente Comunicato Ufficiale;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2024, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 Giugno 2024).

Il termine del 31 Maggio 2024 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2024;

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

Le Società partecipanti al Campionato di 3ª Categoria Over 30 hanno l'obbligo di sostenere per intero le spese arbitrali.

e) Attività Giovanile

Le Società di "3ª Categoria – Over 30" possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores-Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale) ovvero al Campionato "Under 18" (v. punto A/10 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

3) **“3ª CATEGORIA – OVER 35”**

a) Articolazione

Il Campionato di “3ª Categoria –Over 35” è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di “3ª Categoria – Over 35”:

- le Società facenti parte degli organici di 3ª Categoria all’esito della passata stagione sportiva 2023/2024;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. b), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2024/2025 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Over 35 2024/2025 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2024/2025 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2024/2025 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Over 35;
- alle Società affiliatesi alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2023/2024 per partecipare ad attività Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2024/2025 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Over 35.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2ª Categoria.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età

Alle gare del Campionato di “3ª Categoria – Over 35” possono partecipare tutti i calciatori che al 1º gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva 2024/2025 abbiano compiuto anagraficamente il 35º anno di età (nati antecedentemente al 1º Gennaio 1989).

E’ esclusa la partecipazione di calciatori nati successivamente al 1º Gennaio 1989 al Campionato di “3ª Categoria – Over 35”, per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Over 35 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria - Over 35 della stagione sportiva 2024/2025, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e del punto 32) del presente Comunicato Ufficiale;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2024, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 Giugno 2024).

Il termine del 31 Maggio 2024 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2024;

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

Le Società partecipanti al Campionato di 3^a Categoria Over 35 hanno l'obbligo di sostenere per intero le spese arbitrali.

e) Attività Giovanile

Le Società di "3^a Categoria – Over 35" possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores-Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale) ovvero al Campionato "Under 18" (v. punto A/10 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

A/9 CAMPIONATO "JUNIORES - UNDER 19"

1) Campionato Nazionale "Juniores Under 19"

Il Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" è organizzato dal Dipartimento Interregionale sulla base di più gironi.

a) Articolazione

Al Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" sono iscritte d'ufficio le squadre di Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2024/2025. Le squadre partecipanti al Campionato Nazionale Juniores – Under 19 devono svolgere tale attività sportiva esclusivamente nel luogo dove ha sede la Società.

Possono essere iscritte - solo come "fuori classifica" - al Campionato Nazionale "Juniores Under 19", previo parere della Lega di competenza, squadre di Società partecipanti ai Campionati Professionistici di Serie "A", Serie "B", Serie C che ne facciano richiesta.

Le squadre di Società aderenti al Dipartimento Interregionale non possono prendere parte con le proprie squadre "Juniores Under 19" ai Campionati Primavera organizzati dalle Leghe Professionistiche.

Al Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" non possono essere iscritte squadre di Società partecipanti ai Campionati Regionali. Resta salva la disposizione di cui al Titolo I, lett. A), punto 1), comma h), del presente Comunicato Ufficiale.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Nazionale “Juniores – Under 19” possono partecipare tutti i calciatori nati dal 1° gennaio 2006 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è altresì consentito impiegare fino ad un massimo di tre calciatori “fuori quota”, dei quali due nati dal 1° gennaio 2005 in poi ed uno senza alcuna limitazione in relazione all'età massima.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

2) Campionato Regionale “Juniores Under 19”

Il Campionato Regionale “Juniores – Under 19” è organizzato da ciascun Comitato sulla base di uno o più gironi. I singoli Comitati dovranno comunicare alla Segreteria della L.N.D., entro il termine del 28 Aprile 2025, il nominativo della Società vincente la propria fase regionale che si qualifica alla fase nazionale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Nella Regione Trentino-Alto Adige, il Campionato Regionale “Juniores – Under 19” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano. Le vincenti dei rispettivi gironi di Trento e Bolzano acquisiscono il diritto a partecipare alla fase nazionale della manifestazione, organizzata dalla L.N.D.

a) Articolazione

Al Campionato Regionale “Juniores – Under 19” sono iscritte d'ufficio le squadre di Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e di Promozione della stagione sportiva 2024/2025, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo del Comitato in ordine alla loro eventuale collocazione negli organici del Campionato Provinciale “Juniores – Under 19”, anche su richiesta motivata delle Società interessate. In ogni caso il Consiglio Direttivo del Comitato competente, in deroga a quanto sopra, può determinare una diversa composizione dell'organico di tale Campionato in base a motivati criteri di meritocrazia e di effettiva potenzialità delle Società interessate. Al Campionato Regionale “Juniores – Under 19” sono iscritte d'ufficio le squadre delle Società sarde e siciliane partecipanti al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2024/2025.

Inoltre, a completamento dell'organico, possono essere iscritte al Campionato Regionale “Juniores – Under 19” anche squadre appartenenti a Società di 1ª, 2ª, 3ª Categoria, “3ª Categoria - Under 21”, “3ª Categoria - Under 19”, “3ª Categoria – Over 30” e “3ª Categoria – Over 35” che ne abbiano fatto richiesta.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Regionale “Juniores – Under 19” possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2006 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di tre calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2005 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati. L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Alle Società di “3ª Categoria - Under 19” partecipanti al Campionato Regionale “Juniores – Under 19”, è consentito impiegare fino a un massimo di tre calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2005 in poi, in

base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

E' consentito alle Società Juniores "pure" regionali di impiegare in gara fino a un massimo di tre calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2005 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, ai quali è data facoltà di fissare il numero massimo di tesseramenti consentiti per i calciatori "fuori quota".

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

3) Campionato Provinciale "Juniores – Under 19"

Il Campionato Provinciale "Juniores – Under 19" è organizzato da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

a) Articolazione

Al Campionato Provinciale "Juniores – Under 19" partecipano le squadre di Società di Eccellenza e Promozione che lo abbiano richiesto, in alternativa al Campionato Regionale "Juniores – Under 19", nonché, facoltativamente, le Società partecipanti ai Campionati di 1^a, 2^a, 3^a Categoria, "3^a Categoria - Under 21", "3^a Categoria - Under 19", "3^a Categoria – Over 30" e "3^a Categoria – Over 35".

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Provinciale "Juniores – Under 19" possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2006 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori "fuori quota", nati dal 1° Gennaio 2004 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati. L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Alle Società di "3^a Categoria - Under 19" partecipanti al Campionato Provinciale "Juniores – Under 19", è consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2004 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

E' consentito alle Società Juniores "pure" provinciali di impiegare in gara fino a un massimo di quattro calciatori "fuori quota", nati dal 1° Gennaio 2004 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, ai quali è data facoltà di fissare il numero massimo di tesseramenti consentiti per i calciatori "fuori quota".

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

A/10 CAMPIONATO “UNDER 18” DILETTANTI

1) Campionato Regionale “Under 18” Dilettanti

Il Campionato Regionale “Under 18” Dilettanti è organizzato da ciascun Comitato sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino-Alto Adige, il Campionato Regionale “Under 18” Dilettanti è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano. I singoli Comitati che organizzano l’attività in epigrafe dovranno comunicare alla Segreteria della L.N.D., entro il termine che sarà reso noto con successivo Comunicato Ufficiale, in uno con il Regolamento della competizione, il nominativo della Società vincente la propria fase regionale che si qualifica alla fase nazionale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.

a) Articolazione

Al Campionato Regionale “Under 18” Dilettanti possono prendere parte, con una propria squadra, le Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D, ai Campionati di Eccellenza, Promozione, 1^a, 2^a, 3^a Categoria, “3^a Categoria - Under 21”, “3^a Categoria - Under 19”, “3^a Categoria – Over 30” e “3^a Categoria – Over 35”, nonché le Società “Juniores” pure, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste dai Comitati organizzatori.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età

Alle gare del Campionato Regionale “Under 18” Dilettanti possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 2007 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati. Nelle gare del Campionato Regionale “Under 18” Dilettanti non è consentito l’impiego di calciatori “fuori quota”.

L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

2) Campionato Provinciale “Under 18” Dilettanti

Il Campionato Provinciale “Under 18” Dilettanti è organizzato da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

a) Articolazione

Al Campionato Provinciale “Under 18” Dilettanti possono prendere parte, con una propria squadra, le Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D, ai Campionati di Eccellenza, Promozione, 1^a, 2^a, 3^a Categoria, “3^a Categoria - Under 21”, “3^a Categoria - Under 19”, “3^a Categoria – Over 30” e “3^a Categoria – Over 35”, nonché le Società “Juniores” pure, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste dai Comitati organizzatori.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età

Alle gare del Campionato Provinciale “Under 18” Dilettanti possono partecipare i calciatori nati dal 1°

Gennaio 2007 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati. Nelle gare del Campionato Provinciale “Under 18” Dilettanti non è consentito l’impiego di calciatori “fuori quota”.

L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

A/11 COPPA REGIONE – COPPA PROVINCIA

E’ data facoltà a ciascun Comitato di organizzare le attività in epigrafe, a carattere regionale e provinciale e in forma distinta per le attività di Calcio a undici, di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque maschile e femminile, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.

A/12 ATTIVITA’ MISTA

I Comitati hanno facoltà di organizzare Campionati misti con la partecipazione - nello stesso girone - di squadre di “3ª Categoria - Under 19” e squadre “Juniores – Under 19”, con l’osservanza dei rispettivi limiti di impiego dei calciatori in relazione all’età.

Resta inteso che, in tali ipotesi, alle Società di “3ª Categoria - Under 19” vincenti il proprio girone non viene riconosciuto il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria.

A/13 ATTIVITA’ GIOVANILE PERIFERICA

Ai Comitati e alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. sono affidate le procedure amministrative di tesseramento, nonché quelle di affiliazione e di iscrizione, da attuarsi attraverso il cosiddetto “sportello unico”. Ai Comitati e alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. è affidata l’organizzazione dell’attività giovanile a livello periferico.

A/14 ATTIVITA’ AMATORI

E’ data facoltà a ciascun Comitato di organizzare l’Attività Amatori, sulla base di uno o più gironi, con i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione. L’attività amatoriale a carattere nazionale deve essere autorizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.

L’attività amatoriale, da considerarsi non ufficiale, non ha carattere agonistico.

a) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Amatori secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato Amatori della stagione sportiva 2024/2025, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato dei requisiti previsti dall’art. 34, del

Regolamento della L.N.D. e del punto 32) del presente Comunicato Ufficiale;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati;
- non versino, all'atto dell'iscrizione all'attività Amatori, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

A/15 ATTIVITA' RICREATIVA E PROPAGANDISTICA

Ai sensi dell'art. 40, del Regolamento della L.N.D., la Lega indice o autorizza tramite i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque, i Dipartimenti e le Delegazioni anche le manifestazioni ricreative e propagandistiche, aventi carattere non ufficiale, tra le quali il Calcio a Otto.

3. DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE

1) Campionato Serie C

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale Serie C della Stagione Sportiva 2024/2025 sarà articolato in 3 (tre) gironi da almeno 16 squadre ciascuno, ferma restando la tutela dei diritti acquisiti al termine della Stagione Sportiva 2023/2024.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato Nazionale Serie C:

- n. 33 Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato Nazionale di Serie C all'esito della Stagione Sportiva 2023/2024;
- n. 16 Società prime classificate nei rispettivi Campionati Regionali di Eccellenza all'esito della stagione sportiva 2023/2024;
- n. 3 Società retrocesse dalla Serie B all'esito della Stagione Sportiva 2023/2024;
- n. 1 Società di Eccellenza finalista della Coppa Italia Regionale – fase nazionale – della passata stagione sportiva 2023/2024.

b) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie B 2025/2026

All'esito della Stagione Sportiva 2024/2025, le tre squadre prime classificate nei rispettivi gironi di Serie C acquisiranno il titolo sportivo a richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie B per la Stagione Sportiva 2025/2026.

c) Adempimenti economico-finanziari e organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale Serie C, rispettando i criteri, le modalità e i termini fissati da apposito Comunicato Ufficiale del Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D. Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale Serie C della stagione sportiva 2024/2025, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e del punto 32) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di

sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2024, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 Giugno 2024).

Il termine del 31 Maggio 2024 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2024;

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

d) Limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare

Al Campionato Serie C possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, purché autorizzate dal Dipartimento Calcio Femminile competente, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

e) Retrocessione nel Campionato Regionale di Eccellenza

Al termine della Stagione Sportiva 2024/2025 retrocederanno nei rispettivi Campionati Regionali di Eccellenza 2025/2026 complessivamente 12 squadre, cioè 4 per ciascun girone. Le modalità di retrocessione formeranno oggetto di apposito e separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione, a cura del Dipartimento Calcio Femminile.

f) Attività giovanile

1) Campionato Juniores Femminile

Alle Società aderenti al Dipartimento Calcio Femminile è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale "Juniores" Femminile della stagione sportiva 2024/2025.

Il Campionato Juniores Femminile viene organizzato in due fasi alle quali partecipano le Società di Serie C Femminile e le Società di Eccellenza Regionale. La prima fase sarà a carattere regionale o, se necessario, anche con concentramenti interregionali e sarà di competenza dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano. La seconda fase, a carattere nazionale, sarà organizzata a cura del Dipartimento Calcio Femminile. La formula di svolgimento del Campionato Juniores Femminile sarà oggetto di apposito Comunicato Ufficiale del Dipartimento Calcio Femminile.

Le Società aderenti al Dipartimento Calcio Femminile possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società del Dipartimento Calcio Femminile che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale "Juniores" Femminile o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività verrà addebitata la somma di € 1.500,00 quale concorso alle spese sostenute per lo sviluppo dell'attività giovanile del Dipartimento.

a) Articolazione

Al Campionato Juniores Femminile partecipano le squadre di Società aderenti al Campionato Nazionale di Serie C (attività a carattere nazionale) e ai Campionati Regionali di Eccellenza (attività a carattere regionale) della Stagione Sportiva 2024/2025.

Possono essere iscritte al Campionato Juniores Femminile squadre di Società partecipanti ai Campionati di Promozione che ne facciano richiesta al Dipartimento Calcio Femminile per il tramite del Comitato Regionale competente. Possono, altresì, essere iscritte al Campionato Juniores Femminile – con diritto di classifica e previo parere della Lega di competenza - squadre di Società partecipanti ai Campionati Professionistici di Serie A, Serie B, Serie C che ne facciano richiesta al Dipartimento Calcio Femminile. Le Società possono, inoltre, partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. I Comitati Regionali e i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, nell'organizzazione della fase regionale o interregionale, dovranno procedere alla formazione di gironi caratterizzati dal criterio di vicinorietà.

b) Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età

Alle gare del Campionato Juniores Femminile possono partecipare tutte le calciatrici regolarmente tesserate, nate dal 1° gennaio 2006 in poi e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età. E', altresì, consentito impiegare fino ad un massimo di quattro calciatrici "fuori quota", nate dal 1° Gennaio 2004 in poi.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limite di partecipazione delle calciatrici alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, le calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dalle stesse nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

A/16 CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI

a) Articolazione

I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio Femminile sulla base delle categorie Eccellenza e Promozione.

Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione del Campionato Regionale Femminile è demandata, per la Stagione Sportiva 2024/2025, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento. I Campionati Provinciali Femminili sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

In ottemperanza a quanto stabilito al successivo capo III, punto 1), le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2024/2025, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2024/2025, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2024/2025, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2024/2025 verranno autorizzate ad effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2024/2025 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della

partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2024/2025, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e del punto 32) del presente Comunicato Ufficiale;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2024, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 Giugno 2024).

Il termine del 31 Maggio 2024 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2024;

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Limiti di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Eccellenza e Promozione possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la Stagione Sportiva 2024/2025 che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

d) Ammissione al Campionato di Serie C

Acquisiranno il titolo sportivo a richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C della stagione sportiva 2025/2026 le Società prime classificate nei rispettivi Campionati Regionali di Eccellenza al termine della stagione sportiva 2024/2025, nonché la squadra di Eccellenza Femminile vincitrice della Coppa Italia Femminile Regionale 2024/2025 - fase nazionale, organizzata dal Dipartimento Calcio Femminile. Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza. Nell'ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato di Serie C della stagione sportiva 2025/2026 viene riservata ad una Società tra quelle retrocesse al quart'ultimo posto dal Campionato di Serie C al termine della stagione sportiva 2024/2025, sulla base di criteri che saranno pubblicati su apposito Comunicato Ufficiale.

In ogni caso, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie C non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della predetta stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di Promozione Femminile

e) Ammissione al Campionato di Eccellenza

Acquisiranno il titolo sportivo a richiedere l'ammissione al Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2025/2026 le Società prime classificate nei rispettivi Campionati Provinciali di Promozione al termine della stagione sportiva 2024/2025.

f) Istituzione Scuola Calcio Femminile

Alle Società partecipanti ai Campionati Regionali di Calcio a 11 Femminile, è data facoltà di costituire una Scuola Calcio Femminile, in linea con gli indirizzi fissati dalla vigente normativa federale in materia.

g) Attività Giovanile

1) Campionato Juniores Femminile

E' data facoltà a ciascun Comitato di organizzare il Campionato Femminile Juniores, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato, mediante apposita regolamentazione.

4) DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Le disposizioni di cui al presente paragrafo 4 saranno contenute in Comunicato Ufficiale di apposita e successiva pubblicazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti.

A/17 CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DI CALCIO A CINQUE

Le disposizioni di cui al presente paragrafo A/17 saranno contenute in Comunicato Ufficiale di apposita e successiva pubblicazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti.

5. COPPA ITALIA

A/18 COPPA ITALIA DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la stagione sportiva 2024/2025, la 58.a edizione della Coppa Italia Dilettanti, alla quale sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D, ai Campionati di Eccellenza e di Promozione. E' data facoltà ai Comitati di organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e di Promozione, fermo restando che in tutti i casi le rappresentanti nella fase nazionale dei Comitati interessati dovranno comunque essere Società di Eccellenza.

A completamento della fase regionale della Coppa Italia, i Comitati dovranno comunicare alla Segreteria Generale della Lega Nazionale Dilettanti, entro il termine del 3 Febbraio 2025, il nominativo della rispettiva Società di Eccellenza che si è qualificata per la fase nazionale della Coppa Italia.

Nella Regione Trentino-Alto Adige, la manifestazione sarà organizzata a livello territoriale dai due Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, secondo le modalità stabilite dai Consigli Direttivi degli stessi. La gara di finale sarà disputata dalle due squadre vincenti le fasi provinciali e la vincente – che in ogni caso dovrà appartenere alla categoria Eccellenza – acquisirà il diritto a partecipare alla fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti.

Le modalità di svolgimento della fase nazionale, riservata alle sole Società di Eccellenza, saranno specificate nel Regolamento di Coppa Italia che sarà reso noto con successiva pubblicazione.

Per le manifestazioni in argomento sono posti in palio i seguenti premi:

a) alle Società Finaliste della Coppa Italia Dilettanti 2024/2025 (fase nazionale):

- Coppa Italia Dilettanti;
- n. 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna squadra.

- b) alle Società Finaliste di Coppa Italia del Dipartimento Interregionale:
 - Trofeo Campione Nazionale Coppa Italia Serie D;
 - n. 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna squadra.
- c) alle Società Finaliste di Coppa Italia del Dipartimento Calcio Femminile (fase nazionale):
 - Trofeo Campione Nazionale Coppa Italia;
 - n. 35 medaglie da assegnare alle calciatrici ed ai tecnici di ciascuna squadra.
- d) alle Società Finaliste di Coppa Italia della Divisione Calcio a Cinque (fase nazionale):
 - Trofeo Campione Nazionale Coppa Italia;
 - n. 20 medaglie da assegnare alle calciatrici ed ai tecnici di ciascuna squadra.
- e) alle 19 Società Campioni Regionali di Coppa Italia di Calcio a 11 maschile:
 - Trofeo Campione Regionale Coppa Italia;
 - n. 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna delle squadre prime e seconde classificate.
- f) alle 19 Società Campioni Regionali di Coppa Italia di Calcio a 11 femminile:
 - Trofeo Campione Regionale Coppa Italia;
 - n. 35 medaglie da assegnare alle calciatrici ed ai tecnici di ciascuna delle squadre prime e seconde classificate.
- g) alle 19 Società Campioni Regionali di Coppa Italia di Calcio a 5 maschile:
 - Trofeo Campione Regionale Coppa Italia;
 - n. 20 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna delle squadre prime e seconde classificate.
- h) alle 19 Società Campioni Regionali di Coppa Italia di Calcio a 5 femminile
 - Trofeo Campione Regionale Coppa Italia;
 - n. 20 medaglie da assegnare alle calciatrici ed ai tecnici di ciascuna delle squadre prime e seconde classificate.

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2024/2025 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2025/2026.

Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza.

Nell'ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D viene riservata, nell'ordine e con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni:

- a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza eliminate nelle gare della fase di semifinale;
- b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie D.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie D non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della predetta stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.

Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D 2025/2026 attraverso la partecipazione alla Coppa Italia Dilettanti, non partecipa alle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato di Eccellenza nell'ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di competenza.

In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare d'ufficio alle predette gare di spareggio-promozione la Società 3.a classificata nei Campionati di Eccellenza di quei Comitati in cui non sono previste gare di play-off per l'individuazione di tale piazzamento.

Viceversa, nei Comitati in cui sono previsti i play-off per la determinazione di tale posizione, la Società che acquisisce il diritto alla promozione al Campionato Nazionale Serie D tramite la Coppa Italia

Dilettanti non rientra nella griglia dei play-off e quest'ultima va integrata con la squadra classificatasi nella posizione immediatamente successiva all'ultima che dà diritto alla qualificazione ai play-off stessi.

A/19 COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE

Il Dipartimento Calcio Femminile organizza, per la stagione sportiva 2024/2025, la Coppa Italia di Calcio Femminile, cui sono iscritte d'ufficio le Società che risultano ammesse al Campionato di Serie C 2024/2025 di Calcio Femminile, con le modalità e le procedure che formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale del Dipartimento Calcio Femminile, di successiva pubblicazione.

I Comitati possono organizzare in ambito regionale la Coppa Italia di Calcio Femminile, riservata alle Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e di Promozione. E' data facoltà ai Comitati di organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza Femminile e di Promozione Femminile, fermo restando che in tutti i casi le rappresentanti nella fase nazionale dei Comitati interessati dovranno essere Società di Eccellenza Femminile.

Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione della Coppa Italia Regionale Femminile è demandata, per la Stagione Sportiva 2024/2025, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento.

La fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia Femminile sarà organizzata dal Dipartimento Calcio Femminile.

La squadra di Eccellenza Femminile vincitrice della Coppa Italia Femminile 2024/2025 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie C della stagione sportiva 2025/2026. Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza Femminile. Nell'ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato di Serie C della stagione sportiva 2025/2026 viene riservata ad una Società tra quelle retrocesse al quart'ultimo posto dal Campionato di Serie C al termine della stagione sportiva 2024/2025, sulla base di criteri che saranno pubblicati su apposito Comunicato Ufficiale. In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie C non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della predetta stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di Promozione Femminile.

A/20 COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

Le disposizioni di cui al presente paragrafo A/20 saranno contenute in Comunicato Ufficiale di apposita e successiva pubblicazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti.

A/21 COPPA DELLA DIVISIONE MASCHILE E FEMMINILE

Le disposizioni di cui al presente paragrafo A/21 saranno contenute in Comunicato Ufficiale di apposita e successiva pubblicazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti.

B) ATTIVITA' DELLE RAPPRESENTATIVE NAZIONALI DI LEGA, MASCHILI E FEMMINILI

La Lega Nazionale Dilettanti programmerà, per la stagione sportiva 2024/2025, una serie di incontri e di tornei con Rappresentative Nazionali ed Estere.

In caso di convocazione nelle Rappresentative Nazionali, per le predette attività, di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società e di più di due calciatrici appartenenti ad una stessa Società di Serie C Femminile, è data facoltà ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e ai Dipartimenti Interregionale, Calcio Femminile e Beach Soccer di rinviare la gara di Campionato immediatamente successiva alla gara

della Rappresentativa Nazionale.

In ogni caso, le Società della L.N.D. sono tenute obbligatoriamente a mettere a disposizione i propri calciatori e calciatrici, ai sensi dell'art. 76, delle N.O.I.F.

C) ATTIVITA' DELLE SQUADRE NAZIONALI DI CALCIO FEMMINILE

Il calendario delle squadre Nazionali Femminili per l'attività da svolgere nella stagione sportiva 2024/2025 è a cura del Club Italia della F.I.G.C.

D) ATTIVITA' DELLE SQUADRE NAZIONALI DI CALCIO A CINQUE

Il calendario delle squadre Nazionali di Calcio a Cinque per l'attività da svolgere nella stagione sportiva 2024/2025 è a cura del Club Italia della F.I.G.C.

E) ATTIVITA' DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI E PROVINCIALI, MASCHILI E FEMMINILI, DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5

La Lega Nazionale Dilettanti, i Comitati Regionali e i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano regoleranno le attività in epigrafe con propri Comunicati Ufficiali di successiva pubblicazione. In ogni caso, le Società della L.N.D. sono tenute obbligatoriamente a mettere a disposizione i propri calciatori e calciatrici, ai sensi dell'art. 76, delle N.O.I.F.

E' fatto salvo il rispetto di quanto previsto agli artt. 35 e 36, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

F) ATTIVITA' DELLA NAZIONALE ITALIANA DI BEACH SOCCER

L'attività della Nazionale Italiana di Beach Soccer è in capo al Club Italia della F.I.G.C.

La Nazionale Italiana di Beach Soccer è composta da calciatori tesserati con Società dilettantistiche e svolge stage di preparazione all'attività ufficiale internazionale, costituita in via ordinaria dalle qualificazioni e dalla partecipazione alla F.I.F.A. World Cup, alla European Beach Soccer League e ad altre manifestazioni internazionali.

In caso di convocazione nella Nazionale Italiana di Beach Soccer, per le predette attività, di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società, è data facoltà ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e al Dipartimento Interregionale di rinviare la gara di Campionato immediatamente successiva alla gara della Rappresentativa Nazionale.

In ogni caso, nell'ipotesi di convocazione nella Nazionale di Beach Soccer per le predette attività, le Società della L.N.D. sono tenute obbligatoriamente a mettere a disposizione i propri calciatori già tesserati per l'attività del Beach Soccer. Per tutti gli altri calciatori è, invece, necessario il nulla osta della Società di appartenenza. Resta salvo il rispetto delle disposizioni contenute all'art. 76, delle N.O.I.F.

G) ATTIVITA' DELLE RAPPRESENTATIVE NAZIONALI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

La Divisione Calcio a Cinque regolerà le attività in epigrafe con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

H) ATTIVITA' DEGLI E-SPORTS

La Lega Nazionale Dilettanti, attraverso la propria Commissione E-Sport, organizzerà anche per la stagione sportiva 2024/2025 le attività del c.d. "Calcio Virtuale", supportando altresì le attività a carattere territoriale

II NORME IN MATERIA DI COMPORTAMENTO E DI ONORABILITA'

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché agli artt. 22 bis, delle N.O.I.F. e 22 ter, delle N.O.I.F., richiamando l'attenzione delle Società anche sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis, dell'art. 22 bis delle N.O.I.F.

punto 6: all'atto della richiesta di tesseramento (art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal primo comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.

punto 6 bis: i Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.

III DISPOSIZIONI GENERALI

Ferme le disposizioni di cui all'art. 31, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e le linee-guida emanate dalla L.N.D. per la Stagione Sportiva 2024/2025, per tutti i Comitati, nonché per la Divisione Calcio a Cinque e per i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, l'iscrizione ai Campionati di rispettiva competenza avverrà tramite la procedura telematica di dematerializzazione, secondo le modalità previste.

1) DIRITTI DI ISCRIZIONE E ONERI

Si specificano gli importi relativi ai diritti di iscrizione, ai diritti di associazione alla L.N.D. e ai diritti di affiliazione alla F.I.G.C., che le Società debbono versare per l'iscrizione ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2024/2025:

a) Diritti di iscrizione – Campionati Nazionali

Dipartimento Interregionale

- Campionato Nazionale Serie D	€ 16.000,00
- Campionato Nazionale "Juniores – Under 19"	€ 2.000,00

Dipartimento Calcio Femminile

- Campionato Nazionale Serie C	€ 2.000,00
--------------------------------	------------

Divisione Calcio a Cinque

- Campionato Nazionale di Serie "A"	€ 14.000,00
- Campionato Nazionale di Serie "A/2 élite"	€ 11.000,00
- Campionato Nazionale di Serie "A/2"	€ 7.500,00
- Campionato Nazionale di Serie "B"	€ 4.500,00
- Campionato Nazionale Serie A Femminile	€ 5.000,00
- Campionato Nazionale Serie B Femminile	€ 3.000,00
- Campionato Nazionale "Under 19" maschile	€ 1.500,00
- Campionato Nazionale "Under 19" femminile	€ 1.000,00

Dipartimento Beach Soccer

Il Dipartimento Beach Soccer fissa con apposito Comunicato Ufficiale, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D., gli importi relativi ai diritti di iscrizione e ai diritti di associazione alla L.N.D. che le Società debbono versare per l'iscrizione all'attività nazionale dell'anno solare 2024.

b) Diritti di iscrizione – Campionati Regionali e Provinciali

Campionato di Eccellenza maschile	da 2.500 fino a 3.000 €
Campionato di Promozione maschile	da 1.900 fino a 2.400 €
Campionato di 1ª Categoria	da 1.400 fino a 1.800 €
Campionato di 2ª Categoria	da 950 fino a 1.200 €
Campionato di 3ª Categoria	da 660 fino a 800 €
Campionato di "3ª Categoria-Under 21"	da 660 fino a 800 €
Campionato di "3ª Categoria-Under 19"	da 610 fino a 700 €
Campionato di "3ª Categoria-Over 30" (escluse spese arbitrali)	da 425 fino a 500 €
Campionato di "3ª Categoria-Over 35" (escluse spese arbitrali)	da 425 fino a 500 €
Campionato Regionale "Juniors" Under 19	da 800 fino a 900 €
Campionato Provinciale "Juniors" Under 19	da 610 fino a 700 €
Campionato "Under 18" Dilettanti (Regionale/Provinciale)	da 100 fino a 300 €
Attività Amatori	da 350 fino a 400 €
Campionato Regionale Calcio Femminile Eccellenza	da 750 fino a 900 €
Campionato Provinciale Calcio Femminile Promozione	da 475 fino a 600 €
Campionato "Juniors" Calcio Femminile	da 275 fino a 300 €
Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie "C-C1" maschile	da 800 fino a 1.000 €
Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie "C2" maschile	da 525 fino a 600 €
Campionato Provinciale Calcio a Cinque Serie "D" maschile	da 425 fino a 500 €
Campionato Regionale Calcio a Cinque Femminile	da 525 fino a 600 €
Campionato Regionale Calcio a Cinque Femminile Serie C	da 525 fino a 600 €
Campionato Provinciale Calcio a Cinque Femminile Serie D	da 425 fino a 500 €
Campionato Regionale "Under 21" Calcio a Cinque maschile	da 275 fino a 300 €
Campionato Regionale "Under 21" Calcio a Cinque femminile	da 275 fino a 300 €
Campionato "Under 19" Calcio a Cinque maschile e femminile	da 275 fino a 300 €
Campionato Carnico	da 500 fino a 600 €

Gratuità diritti di iscrizione – Seconda Categoria

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2024/2025 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Seconda Categoria 2024/2025 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato, a condizione che nei Comitati e Delegazioni di rispettiva competenza territoriale non sia previsto alcuno svolgimento dei Campionati di Terza Categoria. Ferma tale condizione, detta gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2024/2025 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2024/2025 si iscrivano con una

propria squadra al Campionato di Seconda Categoria;

- alle Società affiliatesi alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2023/2024 per partecipare ad attività Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2024/2025 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Seconda Categoria.

Gratuità diritti di iscrizione – Terza Categoria

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2024/2025 e parteciperanno con una propria squadra ai Campionati di Terza Categoria sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detti Campionati. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2024/2025 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2024/2025 si iscrivano con una propria squadra a Campionati di Terza Categoria;

- alle Società affiliatesi alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2023/2024 per partecipare ad attività Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2024/2025 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria.

Gratuità diritti di iscrizione – Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2024/2025, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell’attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2024/2025, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2024/2025, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2024/2025 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2024/2025 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile.

Gratuità diritti di iscrizione – Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque maschile e femminile

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2024/2025, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2024/2025, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2024/2025 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2024/2025 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2024/2025, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2024/2025, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a Cinque Maschile Serie D o al Campionato di Calcio a Cinque Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2024/2025 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2024/2025 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile.

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2024/2025 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Calcio a Cinque maschile di Serie C2 2024/2025 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato, a condizione che nei Comitati e Delegazioni di rispettiva competenza territoriale non sia previsto alcuno svolgimento dei Campionati di Serie D maschile di Calcio a Cinque. Ferma tale condizione, detta gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2024/2025 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2024/2025 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Serie C2 maschile di Calcio a Cinque;
- alle Società affiliates alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2023/2024 per partecipare ad attività Juniores "pura" di Calcio a Cinque, qualora nella Stagione Sportiva 2024/2025 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Serie C2 maschile di Calcio a Cinque.

c) <u>Diritti di associazione alla L.N.D.</u>	€ 300,00
---	----------

d) <u>Diritti di affiliazione alla F.I.G.C. (per le nuove affiliate)</u>	€ 65,00
--	---------

Si specificano, altresì, le altre voci che costituiscono oneri a carico delle Società per l'iscrizione ai Campionati di propria competenza della stagione sportiva 2024/2025:

e) Assicurazione tesserati

Le disposizioni concernenti la copertura assicurativa dei calciatori e degli allenatori delle Società della L.N.D., nonché dei Dirigenti delle medesime Società, relativamente alla Stagione Sportiva 2024/2025, saranno rese note con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

f) Acconto spese e organizzazione – Attività regionale

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di costituire un acconto spese e organizzazione, di importi stabiliti dai Comitati della L.N.D., secondo criteri di discrezionalità.

g) Acconto spese e organizzazione – Attività nazionale

Le Società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di

costituire un acconto spese e organizzazione, di importo determinato dal Dipartimento Interregionale, dalla Divisione Calcio a Cinque e dal Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D., secondo criteri di rispettiva discrezionalità.

h) Fidejussione bancaria

Le Società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di depositare una fidejussione bancaria, a prima richiesta, di importo e scadenza stabiliti dal Dipartimento Interregionale, dalla Divisione Calcio a Cinque e dal Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D., secondo criteri di rispettiva discrezionalità. In alternativa, tale obbligo di deposito deve essere ottemperato a mezzo assegno circolare ovvero bonifico bancario, di pari importo della fidejussione bancaria.

i) Oneri relativi al tesseramento

La L.N.D. ha stabilito, per la Stagione Sportiva 2024/2025, gli importi relativi ai sottoelencati oneri di tesseramento:

- Tessera riconoscimento calciatori e calciatrici (Calcio a undici) € 3,00
- Tessera riconoscimento giocatori e giocatrici (Calcio a Cinque) € 3,00
- Tessera riconoscimento Dirigenti (Dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali; Dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara; Dirigenti che svolgono mansioni di Assistenti di parte; Dirigenti ammessi nel recinto di gioco al posto dell'Allenatore) € 3,00

Gli oneri di tesseramento riferiti a calciatori/calciatrici (Calcio a undici) e giocatori/giocatrici (Calcio a Cinque) si applicano per ciascuna delle due distinte attività, sia maschile che femminile.

Ai sensi di quanto previsto dal vigente R.A.C., della L.N.D., si specifica che le voci di spesa da recuperare dalle Associate al termine della Stagione Sportiva 2024/2025 devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo della L.N.D.

2) AMMENDE

I competenti Organi della Giustizia Sportiva provvedono al riguardo secondo quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.

3) AMMENDE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:

Campionato Nazionale Serie D

1^a rinuncia € 2.000,00

Campionato Nazionale "Juniores – Under 19"

1^a rinuncia € 1.500,00

Campionati Nazionali Femminili

a) Campionato Serie C

1^a rinuncia € 2.000,00

Campionati Nazionali Calcio a Cinque

a) Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A"

1ª rinuncia	€	5.000,00
2ª rinuncia	€	7.000,00
3ª rinuncia	€	8.000,00

b) Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A2 élite"

1ª rinuncia	€	4.000,00
2ª rinuncia	€	5.000,00
3ª rinuncia	€	6.000,00

c) Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A2"

1ª rinuncia	€	2.500,00
2ª rinuncia	€	3.500,00
3ª rinuncia	€	4.000,00

d) Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "B"

1ª rinuncia	€	1.250,00
2ª rinuncia	€	1.750,00
3ª rinuncia	€	2.000,00

e) Campionato Nazionale "Under 19" Calcio a Cinque maschile e femminile

1ª rinuncia	€	500,00
2ª rinuncia	€	750,00
3ª rinuncia	€	1.000,00

f) Campionato Nazionale Serie A e Serie B Calcio a Cinque Femminile

Serie A Femminile

1ª rinuncia	€	1.250,00
2ª rinuncia	€	1.750,00
3ª rinuncia	€	2.000,00

Serie B Femminile

1ª rinuncia	€	800,00
2ª rinuncia	€	1.000,00
3ª rinuncia	€	1.200,00

g) Gare ad eliminazione diretta Calcio a 5 Serie "A", "A2 élite", "A2", "B", "A Femminile", "B Femminile", fasi nazionali competizioni regionali

Serie A	€	15.000,00
Serie A2 élite	€	10.000,00
Serie A2	€	5.000,00
Serie B	€	2.500,00
Serie A femminile	€	4.000,00
Serie B femminile	€	2.000,00
Under 19 maschile e femminile	€	1.000,00
Fasi nazionali competizioni regionali	€	500,00
Supercoppa Maschile	€	20.000,00
Supercoppa Femminile	€	8.000,00
Supercoppa Under 19 M/F	€	2.000,00

h) Campionato Under 19 e Under 21 Calcio a Cinque maschile e femminile – Fase Nazionale

1ª rinuncia	€	500,00
2ª rinuncia	€	750,00
3ª rinuncia	€	1.000,00

i) Gare delle fasi nazionali organizzate dalla L.N.D., per le qualificate dalle corrispondenti competizioni regionali:

Gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza	€ 20.000,00 per ciascuna rinuncia
Gare Coppa Italia di Eccellenza	€ 10.000,00 per ciascuna rinuncia
Gare Juniores Under 19	€ 4.000,00 per ciascuna rinuncia
Gare Under 18 Dilettanti	€ 2.000,00 per ciascuna rinuncia

Campionati Regionali e Provinciali

Campionato di Eccellenza

1 ^a rinuncia	€ 500,00
2 ^a rinuncia	€ 1.000,00
3 ^a rinuncia	€ 1.500,00

Campionato di Promozione

1 ^a rinuncia	€ 300,00
2 ^a rinuncia	€ 600,00
3 ^a rinuncia	€ 1.000,00

Campionato di 1^a Categoria

1 ^a rinuncia	€ 150,00
2 ^a rinuncia	€ 300,00
3 ^a rinuncia	€ 600,00

Campionati di 2^a e 3^a Categoria

Campionato di "3^a Categoria – Under 21"

Campionato di "3^a Categoria – Under 19"

Campionato di "3^a Categoria – Over 30"

Campionato di "3^a Categoria – Over 35"

Campionato Regionale e Provinciale "Juniores – Under 19" (Calcio a Undici e Calcio a Cinque, maschile e femminile)

Campionato Regionale e Provinciale "Under 18" Dilettanti

Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile

Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque maschile e femminile

1 ^a rinuncia	€ 100,00
2 ^a rinuncia	€ 200,00
3 ^a rinuncia	€ 400,00

Attività Amatori

1 ^a rinuncia	€ 50,00
2 ^a rinuncia	€ 100,00
3 ^a rinuncia	€ 200,00

E' data facoltà ai Comitati di applicare in misura doppia le suddette ammende se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati. Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque, il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento Calcio Femminile fissano con apposito Comunicato Ufficiale e ciascuno per le rispettive competenze le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Coppa Italia e di Coppa Regione, nei limiti massimi fissati per ciascuna delle due competizioni.

Il Dipartimento Beach Soccer fissa con apposito Comunicato Ufficiale, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D., le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Campionato, di Coppa Italia e di Supercoppa, nei limiti massimi fissati per ciascuna delle competizioni

nazionali in programma nell'anno solare 2025.

4) TABELLA VALUTATIVA

Al fine di consentire l'applicazione di idonei criteri di valutazione per l'eventuale completamento degli organici dei Campionati 2024/2025 organizzati sia in ambito nazionale che regionale, saranno applicati, allo scopo di attribuire i punteggi per i cosiddetti "ripescaggi", almeno i seguenti criteri:

- valore sportivo (meriti sportivi, meriti disciplinari e partecipazione alle Assemblee);
- anzianità di affiliazione.

Saranno, in ogni caso, escluse dalla graduatoria di "ripescaggio" per il completamento degli organici dei Campionati 2024/2025 le Società sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2021/2022, 2022/2023, 2023/2024), fatto salvo quanto previsto per i "ripescaggi" nel Campionato Nazionale di Serie D della stagione sportiva 2024/2025 e fatto salvo quanto previsto al successivo punto 11).

I criteri sulle ammissioni alle categorie superiori delle Società non aventi diritto (cosiddetti "ripescaggi") sono demandati ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile per tutti i rispettivi Campionati, fatte salve le competenze in materia della F.I.G.C., della L.N.D. e quanto previsto dall'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

5) CONCOMITANZE DI GARE SULLO STESSO CAMPO

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse, ferma la necessità di adottare apposite misure di turnazione tali da garantire adeguata regolamentazione dei flussi, sia in entrata che in uscita, degli atleti, delle persone ammesse nel recinto di gioco di cui al successivo punto 10), nonché degli eventuali spettatori laddove la presenza di questi ultimi sia consentita:

- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Serie C Femminile;
- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato Regionale Calcio Femminile Eccellenza;
- Campionato di 1ª Categoria;
- Campionato di 2ª Categoria;
- Campionato Nazionale "Juniors – Under 19";
- Campionato Nazionale Allievi (Under 17);
- Campionato Nazionale Giovanissimi (Under 15);
- Campionato Regionale "Juniors – Under 19" maschile;
- Campionato Regionale "Juniors" femminile;
- Campionato Regionale "Under 18" Dilettanti;
- Campionato Regionale Allievi (Under 17);
- Campionato Regionale Under 16;
- Campionato Regionale Giovanissimi (Under 15);
- Campionato Regionale Under 14;
- Campionato di 3ª Categoria;
- Campionato di "3ª Categoria – Under 21";
- Campionato di "3ª Categoria – Under 19";
- Campionato di "3ª Categoria-Over 30";
- Campionato di "3ª Categoria-Over 35";
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Promozione;
- Campionato Provinciale "Juniors – Under 19";
- Campionato Provinciale "Under 18" Dilettanti;
- Coppe Regionali Settore Giovanile;
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;
- Attività Amatori.

Calcio a Cinque

- Campionato Nazionale Serie A maschile;
- Campionato Nazionale Serie A/2 élite maschile;
- Campionato Nazionale Serie A/2 maschile;
- Campionato Nazionale Serie A Femminile;
- Campionato Nazionale Serie B maschile;
- Campionato Nazionale Serie B femminile;
- Campionato Nazionale Under 19 maschile;
- Campionato Nazionale Under 19 femminile;
- Campionato Regionale Serie C-C/1 maschile;
- Campionato Regionale Serie C/2 maschile;
- Campionato Regionale Serie C femminile;
- Campionato Provinciale Serie D maschile;
- Campionato Provinciale Serie D femminile;
- Campionato Regionale Under 21 maschile;
- Campionato Regionale Under 21 femminile;
- Campionato Regionale Under 19 maschile;
- Campionato Regionale Under 19 femminile.

6) INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA

La fissazione degli indennizzi per mancato incasso dovuti alla Società ospitante in caso di rinuncia della Società ospitata è demandata ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, mediante pubblicazione sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

7) GARE EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI

Gli incassi relativi alle gare che vengono organizzate ai sensi dell'art. 57, delle N.O.I.F., sono ripartiti secondo le modalità stabilite dall'Organo che ne dispone l'effettuazione.

8) SGOMBERO DELLA NEVE

Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, la Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono disporre lo sgombero della neve, con l'avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara, con eccezione delle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, per le quali tale termine è ridotto alle 48 ore precedenti l'inizio della gara.

In proposito, comunque, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno impartire le eventuali disposizioni, da pubblicare sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

9) ASSISTENZA MEDICA

Le disposizioni di cui al presente paragrafo saranno oggetto di specifico Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

10) PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO

Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre

interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera.

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi e i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo del Settore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima. Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società. La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di calciatore nella stessa Società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal Tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna Società, intenda svolgere attività di calciatore.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'Arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F.

Il Dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente ai Tecnici abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei Tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso), valgono le disposizioni all'uopo impartite dalla F.I.G.C. attraverso il Portale Servizi federale. In particolare, questi ultimi, in attesa dell'esito e del perfezionamento della pratica di tesseramento presso gli Uffici del Settore Tecnico per la stagione sportiva 2024/2025, potranno temporaneamente essere ammessi al recinto di giuoco con la copia dell'inoltro telematico della menzionata richiesta tramite il Portale Servizi federale.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente Ufficiale". Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società.

Il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F. In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'Arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

Si rammenta che, in base al vigente Regolamento del Giuoco del Calcio, corredato delle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. e della Guida Pratica A.I.A., il "terreno di gioco", il "campo per destinazione", il "recinto di gioco" e il "campo di gioco" sono così definiti:

- Terreno di gioco: è il rettangolo entro il quale si svolge effettivamente il gioco;
- Campo per destinazione: è una fascia piana di terreno, larga almeno 1,50 mt., situata intorno al terreno di gioco ed a livello dello stesso;
- Recinto di gioco: è costituito dal "terreno di gioco", dal "campo per destinazione", dall'area tecnica, da eventuali piste, pedane e/o strutture per l'atletica o altro sport ed è delimitato da una rete o altro mezzo appropriato di recinzione;
- Campo di gioco: è l'intera struttura sportiva, che comprende anche il "recinto di gioco", gli spogliatoi ed ogni altro locale annesso, con i relativi accessi.

11) SOSTITUZIONE DELLE SOCIETA' RINUNCIATARIE E NON AMMESSE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA

In caso di vacanza nell'organico del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale Femminile di Serie C, conseguente a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti assunta, in via prioritaria, sulla base dei criteri pubblicati, ciascuno per la parte di propria competenza, prima dell'inizio dei Campionati e sulla base delle relative graduatorie di merito stilate dai Dipartimenti.

In caso di vacanza negli organici degli altri Campionati, conseguenti a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione del Consiglio Direttivo del Comitato e della Divisione Calcio a Cinque competenti, assunta, in via prioritaria, sulla base dei criteri pubblicati prima dell'inizio dei Campionati e sulla base delle relative graduatorie di merito stilate dai medesimi Comitati e Divisione Calcio a Cinque.

Ai fini della collocazione negli organici dei Campionati di Società decadute, delle quali il Presidente Federale abbia disposto il mantenimento dell'affiliazione alla F.I.G.C., valgono le disposizioni di cui all'art. 16, comma 2, delle N.O.I.F.

Sono, in ogni caso, preclusi "ripescaggi" che consentano ad una Società il doppio salto di categoria nella medesima stagione sportiva o a cavallo tra la conclusione di una stagione sportiva e l'inizio di quella immediatamente successiva. Il meccanismo dei ripescaggi non può, in alcun caso, prevedere la possibilità che una Società neo-promossa ad un Campionato di categoria superiore possa essere "ripescata" – nel passaggio fra la vecchia e la nuova stagione sportiva – al Campionato di categoria ulteriormente superiore, senza disputare, di conseguenza, il Campionato intermedio di competenza determinato dal merito sportivo. Analogamente, una squadra retrocessa al Campionato di categoria inferiore, non può beneficiare di un ripescaggio che si sostanzi in un doppio salto di categoria rispetto a quella in cui la squadra medesima è scesa per effetto della retrocessione stessa.

Fatto salvo quanto specificato ai successivi punti b) e c) del presente paragrafo in ordine alle domande di ammissione, in caso di posti disponibili, per la partecipazione al Campionato Nazionale di Serie C femminile e ai Campionati Nazionali di Serie B maschili di Calcio a Cinque e di Serie B femminile di Calcio a Cinque, si rende noto che tutte le società che richiedono il ripescaggio a Campionati di categoria superiore devono comunque adempiere all'iscrizione al Campionato di rispettiva competenza.

a) Completamento organico Campionato Nazionale Serie D

Per gli eventuali ripescaggi nel Campionato di Serie D 2024/2025, si terrà conto preliminarmente del disposto di cui al punto A/1, lett. a), del presente Comunicato Ufficiale, nonché della graduatoria appositamente stilata dal Dipartimento Interregionale, in via prioritaria, fra le Società perdenti le gare di play-out della stagione sportiva 2023/2024 e della graduatoria appositamente stilata dalla L.N.D. tra le Società perdenti le gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato di Eccellenza, disputate a conclusione della stagione sportiva 2023/2024.

Per i medesimi ripescaggi nel Campionato di Serie D 2024/2025, in caso di vacanza di organico e previa presentazione di apposita istanza secondo quanto all'uopo stabilito dalla L.N.D. e dal Dipartimento Interregionale, fermi gli indirizzi generali ordinari fissati dalla L.N.D. per l'articolazione di detto Campionato, saranno ammesse in ordine alternato: una Società perdente le gare spareggio-promozione tra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza 2023/2024, secondo la graduatoria predisposta dalla L.N.D., e una Società retrocessa dalla Serie D, seguendo la graduatoria predisposta dal Dipartimento Interregionale per il Campionato Nazionale Serie D 2023/2024.

Tale alternanza verrà automaticamente ribaltata per le Stagioni Sportive seguenti a quella del 2024/2025, nel senso di stabilire il principio secondo cui il completamento dell'organico del Campionato Nazionale Serie D avverrà con una rotazione automatica, di stagione in stagione, fra le Società inserite nelle rispettive graduatorie predisposte dalla L.N.D. per le perdenti le gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza e dal Dipartimento Interregionale per le retrocesse dal Campionato di Serie D.

b) Completamento organico Campionato Nazionale Serie C Femminile

Alle Società retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie C Femminile al Campionato Regionale di Eccellenza Femminile all'esito della Stagione Sportiva 2023/2024 è consentito richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C Femminile, a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2024/2025, senza specifico nullaosta del Comitato Regionale di competenza. Tale nullaosta è, invece, previsto per le Società di Eccellenza di Calcio Femminile che, già in organico al Comitato Regionale nella Stagione Sportiva 2023/2024 e non retrocesse al termine della medesima stagione, intendano richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C Femminile, a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2024/2025.

Non potranno, in ogni caso, concorrere ad eventuali ripescaggi per il completamento dell'organico del Campionato Nazionale di Serie C Femminile della stagione sportiva 2024/2025, in caso di posti disponibili, le Società che abbiano già beneficiato di "ripescaggio" in tali categorie nelle ultime tre stagioni sportive (2021/2022, 2022/2023, 2023/2024).

c) Completamento organico Campionato Nazionale Serie B maschile di Calcio a Cinque e Serie B femminile di Calcio a Cinque

Alle Società retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie B maschile di Calcio a Cinque e dal Campionato Nazionale di Serie B Femminile di Calcio a Cinque all'esito della Stagione Sportiva 2023/2024 e alle Società perdenti le gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate dei Campionati Regionali maschili e femminili di Calcio a Cinque della Stagione Sportiva 2023/2024, è consentito richiedere l'ammissione al rispettivo Campionato Nazionale di Calcio a Cinque, a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2024/2025, senza specifico nullaosta del Comitato Regionale di appartenenza.

Non potranno, in ogni caso, concorrere ad eventuali ripescaggi per il completamento degli organici dei Campionati Nazionali di Serie B maschile di Calcio a Cinque e di Serie B femminile di Calcio a Cinque della stagione sportiva 2024/2025, in caso di posti disponibili, le Società di Serie C-C1 di Calcio a Cinque maschile e di Serie C di Calcio a Cinque Femminile già in organico al Comitato Regionale nella Stagione Sportiva 2023/2024 e non retrocesse al termine della medesima Stagione. Tale preclusione opera anche per le Società che abbiano già beneficiato di "ripescaggio" nei Campionati Nazionali di Serie B maschile di Calcio a Cinque e di Serie B Femminile di Calcio a Cinque (già Serie A2 Femminile fino al 30 Giugno 2023) nelle ultime tre stagioni sportive (2021/2022, 2022/2023, 2023/2024).

12) GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI

Le Società partecipanti ai Campionati di 2^a Categoria organizzati tramite le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, e quelle di 3^a Categoria, di "3^a Categoria - Under 21", di "3^a Categoria – Under 19", di "3^a Categoria – Over 30" e di "3^a Categoria – Over 35" sono assegnate dai Comitati alle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali competenti. Nella Regione Trentino-Alto Adige, le Società partecipanti ai suddetti Campionati sono assegnate ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano.

L'assegnazione di Società a Comitato diverso da quello al quale la Società dovrebbe aderire per sede geografica è autorizzata dalla F.I.G.C., previo parere della L.N.D., alla quale dovranno pervenire la richiesta motivata della Società ed il parere dei Comitati interessati.

13) ADEMPIMENTI TECNICO – ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre. E' fatto salvo quanto previsto al punto 10), del presente Comunicato Ufficiale, in ordine alla possibilità di aggiungere accanto o dietro la panchina fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore

atletico in possesso dell'abilitazione.

Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell'Arbitro, gli assistenti di parte svolgono le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.

14) TECNICI

La classificazione dei Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica è disciplinata dagli artt. 16 ("Classificazione dei Tecnici") e 54 ("Formazione altre figure tecnico-sportive"), del vigente Regolamento del Settore Tecnico Federale.

Per quanto attiene ai rapporti fra le Società dilettantistiche e i Tecnici per la Stagione Sportiva 2024/2025, avuto ulteriore riguardo alla materia economica e ai criteri di tesseramento e deroghe, si deve fare riferimento alle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F. in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché all'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, e alle disposizioni contenute nel Regolamento del Settore Tecnico Federale ovvero oggetto di comunicazioni ufficiali.

a) Procedure di tesseramento

A partire dalla Stagione Sportiva 2021/2022, le operazioni di tesseramento dei Tecnici sono effettuate online attraverso il Portale Servizi F.I.G.C.

b) Le disposizioni obbligatorie per il tesseramento dei Tecnici presso le Società della L.N.D.

Le disposizioni obbligatorie per il tesseramento dei Tecnici presso le Società della L.N.D. sono disciplinate dall'art. 39, del vigente Regolamento del Settore Tecnico Federale ("Obblighi e deroghe").

Il Settore Tecnico può concedere deroghe per gli Allenatori che abbiano guidato le loro squadre alla promozione al Campionato dilettantistico di Calcio a 11 e di Calcio a 5 di categoria superiore. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo Corso utile per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, al quale l'Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è vincolata all'effettiva partecipazione al richiamato Corso e sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile.

c) Altre disposizioni

Si rammenta che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'Allenatore tesserato, le Società interessate, oltre alla obbligatoria comunicazione telematica al Settore Tecnico di avvenuto esonero e rassegnate dimissioni, dovranno provvedere al tesseramento di un altro Allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali del Settore Tecnico entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima della prima gara ufficiale del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in deroga a quanto previsto dall'art. 40, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., è data altresì facoltà ai Tecnici con abilitazione non professionistica, nel corso della medesima stagione sportiva e previo nulla-osta della Società di appartenenza, di potersi tesserare come allenatore di una Società di Beach Soccer che partecipa alle attività organizzate dalla L.N.D.

15) CALCIATORI/CALCIATRICI

I rapporti economici fra le Società dilettantistiche e i calciatori/calciatrici per la Stagione Sportiva 2024/2025 sono regolati dalle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F., in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, e dalle disposizioni oggetto di comunicazioni ufficiali.

16) RECUPERI GARE

La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate, interrotte o annullate. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'art. 33, del Regolamento della L.N.D.

17) ATTIVITA' UFFICIALE E ORARIO DELLE GARE

L'attività ufficiale relativa ai Campionati la cui organizzazione è demandata ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e alle Delegazioni Provinciali e Distrettuali deve avere inizio non oltre il 6 Ottobre 2024.

Limitatamente ai Campionati di Terza Categoria, nonché dei Campionati di Serie C2 e di Serie D di Calcio a Cinque e dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 femminile e di Calcio a 5 femminile, si dispone che la data di inizio dei relativi Campionati possa essere stabilita anche successivamente al suddetto termine del 6 Ottobre 2024.

Resta salvo, in ogni caso, quanto stabilito all'art. 47, comma 2, delle N.O.I.F.

La L.N.D. stabilisce con proprio Comunicato Ufficiale gli orari di inizio delle gare dei Campionati. Tuttavia, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile sono autorizzati a disporre orari diversi in base alle esigenze locali, dandone notizia sui loro Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

18) OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA'

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, si disputino in contemporaneità di data e di orario. Fatta salva l'applicazione minima della presente norma, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata fino ad un massimo delle ultime quattro giornate.

19) ORDINE PUBBLICO

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'Arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”.

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'Arbitro prima dell'inizio della gara.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia di Eccellenza; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che eventualmente potrebbero svolgersi fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale; Juniores “Under 19”; “Under 18” Dilettanti), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti Autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

Le Società sono tenute all'osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle Pubbliche Autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso nonché di ogni altra disposizione in materia di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate.

20) EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI

L'equipaggiamento dei calciatori/calciatrici è disciplinato dalla Regola 4, del Regolamento del Giuoco del Calcio e del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque.

Relativamente alle maglie da giuoco, le squadre devono indossare colori che le distinguano l'una dall'altra e dagli ufficiali di gara. Ciascun portiere deve indossare colori che lo distinguano dagli altri calciatori e dagli ufficiali di gara. Se le maglie dei due portieri dovessero essere dello stesso colore e nessuno di loro avesse un'altra maglia, l'arbitro consentirà che la gara venga giocata.

Qualora i calciatori/calciatrici indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Limitatamente alle gare dei Campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque, con esclusioni dei Campionati Nazionali Under 19 maschile e femminile, qualora le Società abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores “Under 19” della Stagione Sportiva 2024/2025, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

Per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile è consentito ai rispettivi calciatori e calciatrici, in appendice a quanto sopra previsto, di indossare per la durata della Stagione Sportiva 2024/2025 maglie da gioco recanti sul dorso, oltre alla stessa numerazione non obbligatoriamente crescente, anche la personalizzazione con il cognome del calciatore e della calciatrice che indossa detta maglia.

E' consentito, per le Società appartenenti alla L.N.D. e al Settore Giovanile e Scolastico, apporre sugli indumenti di giuoco non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega o della Divisione. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è altresì consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore e calciatrice, in applicazione dell'art. 72, comma 7, delle N.O.I.F.

21) MIGLIORE FORMAZIONE

In tutte le gare dell'attività ufficiale è fatto obbligo alle Società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica.

L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

22) FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

I Campionati sono disputati con gare di andata e ritorno. Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti vengono stabilite per punteggio, mediante l'attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

23) CLASSIFICHE, SPAREGGI PER LE PROMOZIONI O LE RETROCESSIONI, PLAY-OFF E PLAY-OUT

Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore o la retrocessione alla categoria inferiore, oppure per stabilire la qualificazione o una posizione in classifica ovvero al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati dilettantistici, si applicano le disposizioni di cui all'art. 51, delle N.O.I.F.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 51, delle N.O.I.F., in esse ricompresa la particolare disciplina per l'attività nazionale di competenza della Divisione Calcio a Cinque, i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono organizzare – nell'ambito delle proprie competenze – gare di play-off e di play-out. Le modalità e i criteri di svolgimento delle eventuali gare di play-off e di play-out sono demandate ai singoli Comitati e Dipartimenti, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D.

24) SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA

Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell'elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9 calciatori, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.

Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, per le competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito in via sperimentale anche per la Stagione Sportiva 2024/2025 indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e. Atteso il carattere facoltativo della deroga, l'applicazione della stessa è rimessa alle autonome determinazioni dei Comitati e del Dipartimento Calcio Femminile, in relazione alle specifiche condizioni organizzative delle proprie attività ufficiali.

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori/calciatrici titolari con quelli di riserva:

- i nominativi dei calciatori/calciatrici di riserva devono essere forniti all'arbitro prima dell'inizio della gara. Un calciatore di riserva il cui nome non è stato iscritto in elenco prima dell'inizio della gara non potrà partecipare alla stessa;
- la segnalazione all'Arbitro dei calciatori/calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata - a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori/calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso o di tabellone luminoso;
- il calciatore/calciatrice che viene sostituito/a: riceve l'autorizzazione dell'arbitro per uscire dal terreno di gioco, a meno che sia già fuori di esso, e deve uscire dal punto della linea perimetrale a lui/lei più vicino, a meno che l'arbitro non indichi che può uscire direttamente e immediatamente all'altezza della linea mediana o da un altro punto (ad esempio, per motivi di sicurezza o per infortunio); deve andare immediatamente nell'area tecnica o negli spogliatoi e non potrà più partecipare alla gara, fatto salvo il caso in cui sia consentito il rientro dei calciatori sostituiti;
- i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;

- i calciatori/calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo e all'autorità dell'arbitro, indipendentemente dal fatto che giochino o meno; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori/calciatrici sostituiti/e e per i calciatori/calciatrici non utilizzati/e, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

25) IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI/CALCIATRICI

L'identificazione dei calciatori/calciatrici può avvenire:

- mediante apposita tessera munita di foto (o attestazione sostitutiva), eventualmente rilasciata, anche in modo telematico, dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'Arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di Residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

26) TIME-OUT NEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI

Si rammentano le disposizioni di cui alla Regola 7 (Durata della gara) del Regolamento del Giuoco del Calcio, riferite alle interruzioni predisposte per dissetarsi (che non devono superare un minuto) ovvero per rinfrescarsi ("cooling break" da novanta secondi a tre minuti) o per altre ragioni mediche consentite dal Regolamento della competizione.

27) TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI

Viene confermato che i calciatori già utilizzati in gare di Campionato, Coppa Italia e/o Coppa Regione possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso Campionato ancorché appartenenti allo stesso girone.

E' fatto salvo quanto previsto all'art. 45, comma 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, in ordine al numero massimo di trasferimenti a titolo temporaneo consentiti nella medesima stagione sportiva.

28) PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica. I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa.

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data. Nei propri Comunicati Ufficiali, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno riportare integralmente:

- le decisioni adottate dagli organi di Giustizia Sportiva di rispettiva competenza;
- i provvedimenti disciplinari assunti, anche dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, che si

estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso. Ai fini della esecuzione delle sanzioni, fa comunque fede, in via esclusiva, quanto riportato nei Comunicati Ufficiali contenenti i provvedimenti disciplinari emessi dagli Organi di Giustizia Sportiva.

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica rimettendone, ai Comitati di competenza, almeno due copie immediatamente dopo la loro pubblicazione.

Ai sensi delle disposizioni di cui al vigente Codice di Giustizia Sportiva, si rammenta che l'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I Comunicati Ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

29) FUSIONI DI SOCIETÀ, SCISSIONI, CAMBIO DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE, IMPIANTO SPORTIVO

Si fa rinvio a quanto disposto in materia dagli art. 17, 18, 19 e 20, nonché all'art. 52, comma 5, delle N.O.I.F.

30) SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI

Con riferimento alla materia in epigrafe, si rimanda a quanto contenuto all'art. 56, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

31) DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIOTELEVISIVA

La Lega Nazionale Dilettanti stabilisce, ai sensi dell'art. 56, comma 2, del Regolamento della stessa, i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva.

Le disposizioni in materia saranno rese note con Comunicati Ufficiali o Circolari di successiva pubblicazione.

32) DISPONIBILITÀ CAMPI DA GIUOCO

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, delle N.O.I.F.

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale o dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità.

33) USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE

E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale - comprese eventualmente anche quelle per l'attività di Calcio a Cinque - devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa all'uopo emanata dalla Lega stessa.

34) REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Si ricorda che il Regolamento Europeo 2016/679, noto anche come GDPR, a partire dal 25 maggio 2018 rappresenta in tutti i paesi dell'Unione Europea e dunque anche in Italia il riferimento normativo da osservare in materia di protezione dati personali per tutte le organizzazioni/enti/associazioni, sia private sia pubbliche.

Il GDPR richiede il rispetto dei principi privacy e adempienze nei riguardi degli interessati (informative, consenso, esercizio dei diritti), l'adozione di idonee misure sia di tipo organizzativo che tecnico a protezione dei dati, l'osservanza di nuove disposizioni (quali il registro delle attività di trattamento, comunicazioni di violazioni dei dati personali, etc.), il rispetto delle regole per trasferire i dati personali al di fuori della Unione Europea, la capacità di dimostrare l'osservanza delle sue prescrizioni. Si evidenzia l'importanza di corrispondere al nuovo quadro normativo in materia di privacy, anche in considerazione delle elevate sanzioni previste in caso di inadempienze.

35) SPESE ISTITUZIONALI – ORGANIZZATIVE – AMMINISTRATIVE – GESTIONALI E DI FUNZIONAMENTO

Al termine della stagione sportiva 2024/2025, la Lega Nazionale Dilettanti addebiterà a ciascuna Società associata, attraverso l'estratto conto presso la F.I.G.C., l'importo di € 50,00 a titolo di spese istituzionali, organizzative, amministrative e gestionali, nonché l'importo di € 1,50 a tesseramento per spese di gestione e funzionamento.

36) BEACH SOCCER (CALCIO IN SPIAGGIA)

Il programma delle attività relative al Beach Soccer è reso noto con comunicazioni a cura del competente Dipartimento.

37) ONERI FINANZIARI

Gli importi relativi ai contributi per l'accesso alla Giustizia Sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli altri oneri federali, sono resi noti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con proprio Comunicato Ufficiale.

38) POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, è in vigore dal 1° Luglio 2021 l'obbligo di dotazione di un indirizzo di posta elettronica certificata.

39) PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Si rammenta che, ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Statuto Federale, nessuna Società partecipante a Campionati della L.N.D. può avere soci, amministratori o dirigenti in comune con altra Società partecipante allo stesso Campionato. Nessuna Società del settore dilettantistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla L.N.D. e non comunicati alla F.I.G.C., con altra società partecipante allo stesso Campionato.

In tema di partecipazioni societarie si applica, altresì, quanto previsto dall'art. 16 bis, delle N.O.I.F.

40) PROGETTO DI SVILUPPO DEL CALCIO FEMMINILE

Si fa rinvio a quanto disposto in materia dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 269/A del 27 Giugno 2024,

pubblicato dalla Lega Nazionale Dilettanti con proprio Comunicato Ufficiale n. 471 in pari data. In tal senso, al fine di promuovere lo sviluppo del Calcio Femminile, la F.I.G.C. ha confermato - fino a diversa determinazione del Consiglio Federale – la riproposizione dell’iniziativa in termini rimodulati, nell’ambito delle categorie del Calcio Femminile nazionale di Serie B e di Serie C, al fine di consentire un maggiore rafforzamento di detta area con l’intervento di strutture societarie professionistiche del settore maschile.

41) ADOZIONE DEL MODELLO DI REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (REGOLAMENTO “SAFEGUARDING”)

Si rende noto che, con delibera presidenziale n. 159/89, assunta in data 28 Giugno 2024, il C.O.N.I. ha prorogato fino al 31 Dicembre 2024 il termine per la nomina, da parte delle Associazioni e Società Sportive affiliate, di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, con particolare riferimento alla tutela dei minori (Regolamento “Safeguarding”).

Resta salvo quanto già previsto dal D. Lgs. 39/2021 e dalla delibera n. 255 del 25 Luglio 2023 della Giunta Nazionale del C.O.N.I., in relazione alla predisposizione – entro dodici mesi dalla pubblicazione delle Linee-Guida contenute nel Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 87/A del 31 Agosto 2023 e, cioè, entro il 31 Agosto 2024 – di un modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva, per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, conforme alle citate linee-guida.

Le indicazioni operative e il fac-simile di modello saranno resi disponibili a cura della F.I.G.C.

42) REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Ai sensi del D. Lgs. 39/2021 è istituito, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, gestito da Sport e Salute S.p.a.

Nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche sono iscritte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito della F.I.G.C.

L’iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica.

43) REGOLA 10, DEL REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO (“L’ESITO DI UNA GARA”)

Per delibera del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rende noto che – a partire dalla stagione sportiva 2024/2025 - nelle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, al fine di determinare la squadra vincente al termine di una fase eliminatoria conclusasi in parità di punteggio, il criterio riferito alle reti segnate in trasferta di cui alla Regola 10, del Regolamento del Giuoco del Calcio, deve essere applicato nel senso che le stesse, a parità di reti segnate, non hanno valore doppio in nessun caso o ipotesi possibile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



COMUNICATO UFFICIALE n. 2 **Stagione Sportiva 2024/2025**

D) ATTIVITA' UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – CALCIO A CINQUE

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c), delle N.O.I.F. e all'art. 30, del Regolamento della L.N.D. - indice ed organizza, per la stagione sportiva 2024/2025, i Campionati e le competizioni agonistiche di Calcio a Cinque, secondo gli indirizzi generali ordinari fissati dalla Lega stessa.

CAMPIONATI NAZIONALI

La Divisione Calcio a Cinque organizza i seguenti Campionati Nazionali:

A/1) Campionato Nazionale di Serie A

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "A" è articolato su un girone unico di 16 squadre.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A" le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito del Campionato di Serie "A" della passata stagione sportiva 2023/2024;
- sono state promosse dal Campionato di Serie "A/2 Elite" all'esito della passata stagione sportiva 2023/2024;
- hanno acquisito tale diritto a seguito dello svolgimento delle fasi di Play-Off e di Play-Out previste in relazione ai Campionati disputati nella Stagione Sportiva 2023/2024.

In appendice all'attività conclusiva del Campionato di Serie A viene altresì previsto lo svolgimento di gare di Play-Off e Play-Out mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque e che dovranno tenere conto anche delle indicazioni di cui in premessa al presente Comunicato Ufficiale.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie A della stagione sportiva 2024/2025, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 600 del 3 febbraio 2023, e del punto 32) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1° Luglio 2024;
- Risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, della Divisione Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina

Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2024, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 Giugno 2024). Il termine del 31 Maggio 2024 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2024.

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

c) Retrocessione nel Campionato Nazionale di Serie "A/2" Elite

Al termine della stagione sportiva 2024/2025 retrocederanno nel Campionato di Serie "A/2" Elite fino a un massimo di 3 (tre) squadre come di seguito specificato:

- Le ultime due Società classificate al termine della stagione regolare;
- La Società perdente i Play-Out da disputarsi tra la Società quartultima classificata e la Società terzultima classificata al termine della stagione regolare.

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under 19")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 19 di Calcio a Cinque, riservato ai giocatori nati dal 1° gennaio 2006 in poi regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2024/2025 alla data del 31 marzo 2025, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque precedente al 1 Aprile 2025, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 12.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Si comunica che a partire dalla Stagione Sportiva 2025/2026, sarà applicata una sanzione doppia alle Società rinunciatricie la cui mancata partecipazione al Campionato comporti una recidiva, ovvero alle Società che a partire dalla Stagione Sportiva 2024/2025 abbiano rinunciato al Campionato Nazionale Under 19.

Nelle gare del Campionato "Under 19", comprese le eventuali gare di Play-Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di giocatori formati, almeno pari al 80% (ottanta/percento), arrotondato per eccesso, del numero dei giocatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'Arbitro.

Nel Campionato Under 19 per giocatori "formati" si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- b) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

In tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, esclusivamente tramite l'area on line, l'attestazione del titolo di formato seguendo la procedura all'uopo prevista.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i giocatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti giocatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti giocatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadra Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di

Campionati di categoria inferiore, i giocatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società in organico presso i Comitati Regionali possono prendere parte al Nazionale "Under19", fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti e della Lega Nazionale Dilettanti.

Alle Società in organico presso i Comitati Regionali iscritte al Campionato Nazionale "Under 19" Stagione Sportiva 2024/2025, che rinuncino o si ritirino successivamente alla pubblicazione dei calendari sarà applicata una somma di Euro 1.500,00.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale "Under 19" in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 34 del Regolamento della L.N.D.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

c) Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie A è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato di Calcio a Cinque federale Under 17, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 8.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie A è fatto inoltre obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato di Calcio a Cinque federale Under 15, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 5.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

La mancata organizzazione dei Campionati sopra descritti a livello Provinciale, non esime la Società dal rispetto dell'obbligatorietà prevista nel caso di organizzazione degli stessi Campionati a livello Regionale. Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A" è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra all'attività di Base di Calcio a 5 (esordienti-pulcini) con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore a € 5.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

d) Limiti di partecipazione dei giocatori

Nelle gare dei Campionati di Serie "A", comprese le eventuali gare dei Play-Off e Play-Out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i giocatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2024/2025 alla data del 4 Febbraio 2025, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque precedente al 5 Febbraio 2025, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

Si specifica che esclusivamente per i giocatori provenienti da Federazione estera, dal cui transfer risulti la qualifica di professionisti, la precedente data limite del 4 febbraio 2025 è da intendersi riferita alla ricezione da parte dell'Ufficio Tesseramenti delle FIGC, del International Transfer Futsal Certificate e non dalla effettiva data di decorrenza del tesseramento, atteso che questa per gli stessi giocatori è fissata trascorsi 30 giorni dall'ultima gara da professionista disputata nella Federazione estera.

Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "A", comprese le eventuali gare di Play-Off e Play-Out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno giocatori tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque successivamente alla data del 4 Febbraio 2025 e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque successiva al 4 Febbraio 2025 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare, è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 8 (otto) giocatori formati.

Per giocatori “formati” si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- b) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- c) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

In tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, esclusivamente tramite l’area on line, l’attestazione del titolo di formato seguendo la procedura all’uopo prevista.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei predetti giocatori dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei giocatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

e) Modalità per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia – Gare ad eliminazione diretta

Le modalità e le procedure per l’individuazione delle squadre che partecipano alle Gare ad eliminazione diretta – Play-Off per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia – saranno definite dalla Divisione e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

La Società che al termine del Campionato di Serie “A” risulterà Campione d’Italia, parteciperà alla U.E.F.A. Champions League per la Stagione 2025/2026; la Squadra Vice Campione d’Italia parteciperà alla suddetta manifestazione, se previsto, in base al Regolamento stabilito dalla U.E.F.A.

A/2) Campionato Nazionale di Serie “A/2 Elite”

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie “A/2 Elite” è articolato su due gironi per complessive 28 (ventotto) squadre.

Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di Serie “A/2 Elite” le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all’esito del Campionato di Serie "A2 Elite" della passata stagione sportiva 2023/2024;
- sono state promosse dal Campionato di Serie “A2” all’esito della passata stagione sportiva 2023/2024;
- hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di Play-Out di Serie A e Play-Off di Serie “A2” disputate al termine della stagione sportiva 2023/2024;
- sono retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie “A” della stagione sportiva 2023/2024.

In appendice all’attività conclusiva del Campionato di Serie A2 Elite viene altresì previsto lo svolgimento di gare di Play-Off e Play-Out mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque e che dovranno tenere conto anche delle indicazioni di cui in premessa al presente Comunicato Ufficiale.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A2 Elite secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie A2 Elite della stagione sportiva 2024/2025, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 34, del Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato

Ufficiale n. 600 del 3 febbraio 2023 e del punto 32) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1° Luglio ~~2023~~ 2024;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, della Divisione Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2024, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 Giugno 2024).

Il termine del 31 Maggio 2024 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2024.

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A"

Al termine della stagione sportiva 2024/2025 saranno promosse al Campionato di Serie A complessivamente 3 (tre) Società come di seguito specificato:

- Le due Società vincenti ciascuno dei due Gironi di Serie A2 Elite;
- La Società vincente il Play-Off promozione del Campionato di Serie A2 Elite;

Retrocessioni al Campionato Nazionale di Serie A2

Al termine della stagione sportiva 2024/2025 retrocederanno dal Campionato di Serie A2 Elite al Campionato di Serie A2 fino a un massimo di 6 Società come di seguito indicato:

- le quattro Società classificate all'ultimo posto ed al penultimo posto di ciascuno dei due Gironi del Campionato di Serie A2 Elite al termine della stagione sportiva 2024/2025;
- le due Società perdenti i Play-Out da disputarsi al termine della stagione regolare 2024/2025.

c) Attività minore (Campionato Nazionale "Under 19")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A2 Elite" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 19" di Calcio a Cinque, riservato ai giocatori nati dal 1° gennaio 2006 in poi regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2024/2025 alla data del 31 marzo 2025, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque precedente al 1 Aprile 2025, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 11.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Si comunica che a partire dalla Stagione Sportiva 2025/2026, sarà applicata una sanzione doppia alle Società rinunciatricie la cui mancata partecipazione al Campionato comporti una recidiva, ovvero alle Società che a partire dalla Stagione Sportiva 2024/2025 abbiano rinunciato al Campionato Nazionale Under 19.

Nelle gare del Campionato "Under 19", comprese le eventuali gare di Play-Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di giocatori formati, almeno pari al 80% (ottanta/percento), arrotondato per eccesso, del numero dei giocatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'Arbitro.

Nel Campionato Under 19 per giocatori "formati" si intendono quei giocatori che abbiano almeno una

delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- b) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

In tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, esclusivamente tramite l'area on line, l'attestazione del titolo di formato seguendo la procedura all'uopo prevista.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i giocatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti giocatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti giocatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadrea Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i giocatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società in organico presso i Comitati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale "Under19", fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti e della Lega Nazionale Dilettanti.

Alle Società in organico presso i Comitati Regionali iscritte al Campionato Nazionale "Under 19" Stagione Sportiva 2024/2025, che rinuncino o si ritirino successivamente alla pubblicazione dei calendari sarà applicata una somma di Euro 1.500,00.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale "Under 19" in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 34 del Regolamento della L.N.D.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

e) Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie A2 Elite è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Under 17/Under 15), con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 5.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione. La mancata organizzazione dei Campionati sopra descritti a livello provinciale non esime la Società dal rispetto dell'obbligatorietà prevista nel caso di organizzazione degli stessi Campionati a livello regionale.

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A2 Elite" è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra all'attività di Base di Calcio a 5 (esordienti – pulcini), con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore a € 3.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

f) Limiti di partecipazione dei giocatori

Nelle gare dei Campionati di Serie "A/2 Elite" comprese le eventuali gare dei Play-Off e Play-Out, e nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i giocatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2024/2025 alla data del 4 Febbraio 2025, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque precedente al 5 Febbraio 2025, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

Si specifica che esclusivamente per i giocatori provenienti da Federazione estera, dal cui transfer risulti la qualifica di professionisti, la precedente data limite del 4 febbraio 2025 è da intendersi riferita alla ricezione da parte dell'Ufficio Tesseramenti delle FIGC, del International Transfer Futsal Certificate e non dalla

effettiva data di decorrenza del tesseramento, atteso che questa per gli stessi giocatori è fissata trascorsi 30 giorni dall'ultima gara da professionista disputata nella Federazione estera.

Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "A2 Elite", comprese le eventuali gare di Play-Off e Play-Out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno giocatori tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque successivamente alla data del 4 Febbraio 2025 e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque successiva al 4 Febbraio 2025 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 9 (nove) giocatori formati di cui due nati dal 1° gennaio 2002 in poi.

Per giocatori "formati" si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

In tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, esclusivamente tramite l'area on line, l'attestazione del titolo di formato seguendo la procedura all'uopo prevista.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti giocatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei giocatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

A/2) Campionato Nazionale di Serie "A/2"

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "A/2" è articolato su 4 (quattro) gironi per complessive 48 (quarantotto) squadre.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A/2" le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito della passata stagione sportiva 2023/2024;
- sono state promosse dal Campionato di Serie "B" all'esito della passata stagione sportiva 2023/2024
- hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di Play-Out della Serie A2 Elite e di Play-Off della Serie B disputate al termine della stagione sportiva 2023/2024;
- sono retrocesse dal Campionato di Serie A2 Elite all'esito della stagione sportiva 2023/2024.

In appendice all'attività conclusiva del Campionato di Serie A2 viene altresì previsto lo svolgimento di garedi Play-Off e Play-Out mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque e che dovranno tenere conto anche delle indicazioni di cui in premessa al presente Comunicato Ufficiale.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A2 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie A2 della stagione sportiva 2024/2025, fatti

salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 600 del 3 febbraio 2023 e del punto 32) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1° Luglio 2024;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, della Divisione Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
- In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2024, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 Giugno 2024).
Il termine del 31 Maggio 2024 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2024.
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie A2 Elite e retrocessioni nel Campionato Nazionale di Serie "B"

Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A2 Elite"

Al termine della stagione sportiva 2024/2025 saranno promosse al Campionato di Serie A2 Elite complessivamente 6 (sei) Società come di seguito specificato:

- Le 4 (quattro) Società vincenti ciascuno dei quattro Gironi di Serie A2;
- Le 2 (due) Società vincenti il Play-Off promozione del Campionato di Serie A2.

Retrocessioni al Campionato Nazionale di Serie B

Al termine della stagione sportiva 2024/2025 retrocederanno dal Campionato di Serie A2 al Campionato di Serie B fino a un massimo di 10 (dieci) Società come di seguito indicato:

- le 8 (otto) Società classificatesi all'ultimo posto ed al penultimo posto di ciascuno dei quattro Gironi del Campionato di Serie A2 al termine della stagione sportiva 2024/2025;
- le 2 (due) Società perdenti i Play-Out del Campionato di Serie A2;

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under19")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A2" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra propria squadra al Campionato "Under 19" di Calcio a Cinque, riservato ai giocatori nati dal 1° gennaio 2006 in poi regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2024/2025 alla data del 31 marzo 2025, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque precedente al 1 Aprile 2025, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 10.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Si comunica che a partire dalla Stagione Sportiva 2025/2026, sarà applicata una sanzione doppia alle Società rinunciatricie la cui mancata partecipazione al Campionato comporti una recidiva, ovvero alle Società che a partire dalla Stagione Sportiva 2024/2025 abbiano rinunciato al Campionato Nazionale Under 19.

Nelle gare del Campionato “Under 19”, comprese le eventuali gare di Play-Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di giocatori formati, almeno pari al 80% (ottanta/percento), arrotondato per eccesso, del numero dei giocatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'Arbitro.

Nel Campionato Under 19 per giocatori “formati” si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- c) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

In tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, esclusivamente tramite l'area on line, l'attestazione del titolo di formato seguendo la procedura all'uopo prevista.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i giocatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti giocatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti giocatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadra Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i giocatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società in organico presso i Comitati Regionali possono prendere parte al Nazionale “Under19”, fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti e della Lega Nazionale Dilettanti.

Alle Società in organico presso i Comitati Regionali iscritte al Campionato Nazionale “Under 19” Stagione Sportiva 2024/2025, che rinuncino o si ritirino successivamente alla pubblicazione dei calendari sarà applicata una somma di Euro 1.500,00.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale “Under 19” in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 34, del Regolamento della L.N.D.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

g) Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie A2 è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Under 17/Under 15), con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 5.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

La mancata organizzazione dei Campionati sopra descritti a livello Provinciale, non esime la Società dal rispetto dell'obbligatorietà prevista nel caso di organizzazione degli stessi Campionati a livello Regionale. Alle Società partecipanti al Campionato di Serie “A2” è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra all'attività di base di Calcio a 5 (esordienti – pulcini), con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.

Per assolvere tale obbligo, a titolo sperimentale per la stagione 2024/2025, si potrà stipulare anche un accordo di collaborazione, con una Società dilettantistica di Calcio con sede nella stessa Provincia, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini di Calcio a Cinque organizzata dal Comitato Regionale di appartenenza. Resta salvo quanto previsto al punto 39), del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1° Luglio 2024.

Tale accordo dovrà essere valido almeno per la stagione sportiva 2024/2025 e dovrà espressamente prevedere l'assunzione, da parte della Società partecipante al Campionato di Serie “A2”, degli oneri di gestione sostenuti dall'altra Società, per la partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini di Calcio a Cinque.

In tal caso, alla dichiarazione d'impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le

Società, corredata da copia dei medesimi accordi.

Tale accordo dovrà pervenire redatto completo in ogni sua forma entro e non oltre il 11 dicembre 2024. A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore a € 2.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

h) Limiti di partecipazione dei giocatori

Nelle gare dei Campionati di Serie "A2", comprese le eventuali gare dei Play-Off e Play-Out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i giocatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2024/2025 alla data del 4 Febbraio 2025, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque precedente al 5 Febbraio 2025, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

Si specifica che esclusivamente per i giocatori provenienti da Federazione estera, dal cui transfer risulti la qualifica di professionisti, la precedente data limite del 4 febbraio 2025 è da intendersi riferita alla ricezione da parte dell'Ufficio Tesseramenti delle FIGC, del International Transfer Futsal Certificate e non dalla effettiva data di decorrenza del tesseramento, atteso che questa per gli stessi giocatori è fissata trascorsi 30 giorni dall'ultima gara da professionista disputata nella Federazione estera.

Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "A2", comprese le eventuali gare di Play-Off e Play-Out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno giocatori tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque successivamente alla data del 4 Febbraio 2025 e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque successiva al 4 Febbraio 2025 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare, è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 10 (dieci) giocatori formati di cui due nati dal 1° gennaio 2002 in poi.

Per giocatori "formati" si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

In tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, esclusivamente tramite l'area on line, l'attestazione del titolo di formato seguendo la procedura all'uopo prevista.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti giocatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei giocatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

A/3) Campionato Nazionale di Serie B

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie B è articolato su otto gironi per un massimo di 96 (novantasei) squadre.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie B:

- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito della passata stagione sportiva 2023/2024;
- le Società che hanno vinto i rispettivi Campionati Regionali al termine della stagione sportiva 2023/2024;
- le 4 (quattro) Società che hanno acquisito tale diritto a seguito delle gare di spareggio-promozione, organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali 2023/2024;
- la Società vincente la Fase Nazionale della Coppa Italia riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale Stagione sportiva 2023/2024.
- le Società retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie "A2" della stagione sportiva 2023/2024.

In appendice all'attività conclusiva del Campionato di Serie B viene altresì previsto lo svolgimento di gare di Play-Off e Play-Out mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque e che dovranno tenere conto anche delle indicazioni di cui in premessa al presente Comunicato Ufficiale.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie B secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque. Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie B della stagione sportiva 2024/2025, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 600 del 3 febbraio 2023 e del punto 32) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1° Luglio ~~2023~~ 2024;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, della Divisione Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio ~~2023~~ 2024, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 Giugno 2024).

Il termine del 31 Maggio 2024 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2024.

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A/2" e retrocessioni nei Campionati Regionali

Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A2"

Al termine della stagione sportiva 2024/2025 saranno promosse al Campionato di Serie A2 complessivamente 10 (dieci) Società come di seguito specificato:

- Le 8 (otto) Società vincenti ciascuno degli otto Gironi di Serie B;
- Le 2 (due) Società vincenti il Play-Off promozione del Campionato di Serie B;

Retrocessioni al Campionato Regionale

Al termine della stagione sportiva 2024/2025 retrocederanno dal Campionato di Serie B ai campionati Regionali al Campionato di Serie B fino a un massimo di 26 (ventisei) Società come di seguito indicato:

- le ventiquattro Società classificate all'ultimo, al penultimo e al terzultimo posto di ciascuno degli otto Gironi del Campionato di Serie B al termine della stagione sportiva 2024/2025;
- le due Società perdenti i Play-Out del Campionato di Serie B;

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under 19")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "B" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 19" di Calcio a Cinque, riservato ai giocatori nati dal 1° gennaio 2006 in poi regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2023/2024 alla data del 31 marzo 2025, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque precedente al 1 Aprile 2025, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società già in organico nella Divisione Calcio a Cinque nella stagione 2023/2024, che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 8.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Si comunica che a partire dalla Stagione Sportiva 2025/2026, sarà applicata una sanzione doppia alle Società rinunciatricie la cui mancata partecipazione al Campionato comporti una recidiva, ovvero alle Società che a partire dalla Stagione Sportiva 2024/2025 abbiano rinunciato al Campionato Nazionale Under 19.

Alle Società neo-promosse, ovvero che hanno partecipato al Campionato Regionale nella stagione sportiva 2023/2024, che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 6.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Nelle gare del Campionato "Under 19", comprese le eventuali gare di Play-Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di giocatori formati, almeno pari al 80% (ottanta per cento), arrotondato per eccesso, al numero dei giocatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'Arbitro.

Nel Campionato Under 19 per giocatori "formati" si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- b) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

In tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, esclusivamente tramite l'area online, l'attestazione del titolo di formato seguendo la procedura all'uopo prevista.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i giocatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti giocatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti giocatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i giocatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società in organico presso i Comitati Regionali possono prendere parte al Nazionale "Under 19", fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti e della Lega Nazionale Dilettanti.

Alle Società in organico presso i Comitati Regionali iscritte al Campionato Nazionale “Under 19” Stagione Sportiva 2024/2025, che rinuncino o si ritirino successivamente alla pubblicazione dei calendari sarà applicata una somma di Euro 1.500,00.

E’ disposta l’obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale “Under 19” in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco, nel rispetto dell’ambito applicativo dell’art. 34, del Regolamento della L.N.D.

Non è consentito l’uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

e) Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie “B” è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra all’attività di Base (esordienti, pulcini), con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.

Per assolvere tale obbligo, a titolo sperimentale per la stagione 2024/2025, si potrà stipulare anche un accordo di collaborazione, con una Società dilettantistica di Calcio con sede nella stessa Provincia, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini di Calcio a Cinque organizzata dal Comitato Regionale di appartenenza. Resta salvo quanto previsto al punto 39), del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1° Luglio 2024.

Tale accordo dovrà essere valido almeno per la stagione sportiva 2024/2025 e dovrà espressamente prevedere l’assunzione, da parte della Società partecipante al Campionato di Serie “B”, degli oneri di gestione sostenuti dall’altra Società, per la partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini di Calcio a Cinque.

In tal caso, alla dichiarazione d’impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le Società, corredata da copia dei medesimi accordi.

Tale accordo dovrà pervenire redatto completo in ogni sua forma entro e non oltre il 11 dicembre 2024. A fronte dell’inosservanza dell’obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore a € 1.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile della Divisione.

f) Limiti di partecipazione dei giocatori

Nelle gare dei Campionati di Serie “B” comprese le eventuali gare dei Play-Off e Play-Out, e nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i giocatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2024/2025 alla data del 4 Febbraio 2025, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque precedente al 5 Febbraio 2025, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Si specifica che esclusivamente per i giocatori provenienti da Federazione estera, dal cui transfer risulti la qualifica di professionisti, la precedente data limite del 4 Febbraio 2025, è da intendersi riferita alla ricezione da parte dell’Ufficio Tesseramenti delle FIGC, del International Transfer Futsal Certificate e non dalla effettiva data di decorrenza del tesseramento, atteso che questa per gli stessi giocatori è fissata trascorsi 30 giorni dall’ultima gara da professionista disputata nella Federazione estera.

Alle Società che nelle gare di campionato di Serie “B”, comprese le eventuali gare di Play-Off e Play-Out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno giocatori tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque successivamente alla data del 4 Febbraio 2025 e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque successiva al 4 Febbraio 2025 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare, è fatto obbligo alle Società di inserire in distinta giocatori formati di cui due nati dal 1 gennaio 2002 in poi.

In deroga a quanto disposto nel precedente capoverso, nelle stesse gare le Società possono inserire in distinta un giocatore non formato.

Per giocatori “formati” si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

In tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, esclusivamente tramite l'area on line, l'attestazione del titolo di formato seguendo la procedura all'uopo prevista.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti giocatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei giocatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

A/4 CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A FEMMINILE E SERIE B FEMMINILE

SERIE A FEMMINILE

Il Campionato Nazionale Femminile Serie "A" della stagione sportiva 2024/2025 è articolato in un girone unico di 14 (quattordici) squadre e prevede Play-Off e Play-Out.

Le modalità, le procedure e l'articolazione dei Play-Off e Play-Out della Serie A saranno definite dalla Divisione Calcio a Cinque e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

SERIE B FEMMINILE

Il Campionato Nazionale Femminile Serie B Femminile della stagione sportiva 2024/2025 è articolato in almeno quattro gironi per un numero massimo complessivo di 60 (sessanta) squadre e prevede Play-Off e Play-Out.

Le modalità, le procedure e l'articolazione dei Play-Off e Play-Out saranno definite dalla Divisione Calcio a Cinque e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Campionato Nazionale Femminile Serie A

a) Articolazione

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A" Femminile le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito della passata stagione sportiva 2023/2024;
- sono state promosse dal Campionato di Serie "B" Femminile all'esito della passata stagione sportiva 2023/2024;
- hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di Play-Off di Serie B disputate al termine della stagione sportiva 2023/2024.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Femminile Serie A secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati dalla Divisione Calcio a Cinque, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti in apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale Femminile Serie A della stagione sportiva 2024/2025, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1, del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. – paragrafo 1, lett.a), nonché

dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 600 del 3 febbraio 2023 e del punto 32) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1° Luglio 2024;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, della Divisione Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2024, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 Giugno 2024).

Il termine del 31 Maggio 2024 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2024.

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

c) Retrocessioni al Campionato Nazionale di Serie B Femminile

Preso atto della deroga all'art. 49 delle NOIF concessa dalla FIGC in riferimento alle promozioni dal Campionato di Serie B Femminile al Campionato di Serie A femminile stagione sportiva 2025/2026, al termine della stagione sportiva 2024/2025 retrocederanno nel Campionato di Serie "B" Femminile fino a un massimo di 3 (tre) squadre:

- Le ultime due Società classificate al termine della stagione regolare (ultima e penultima);
- La Società perdente la gara di Play-Out da disputarsi tra la Società quartultima classificata e la Società terzultima classificata al termine della stagione regolare.

d) Limiti di partecipazione delle giocatrici

Nelle gare del Campionato Femminile di Serie A, comprese le eventuali gare dei Play-Off e Play-Out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le giocatrici residenti in Italia che siano regolarmente tesserate per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2024/2025 alla data del 4 Febbraio 2025, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina di Calcio a Cinque precedente al 5 Febbraio 2025, che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Si specifica che esclusivamente per le giocatrici provenienti da Federazione estera, dal cui transfer risulti la qualifica di professioniste, la precedente data limite del 4 Febbraio 2025, è da intendersi riferita alla ricezione da parte dell'Ufficio Tesseramenti delle FIGC, del International Transfer Futsal Certificate e non dalla effettiva data di decorrenza del tesseramento, atteso che questa per le stesse giocatrici è fissata trascorsi 30 giorni dall'ultima gara da professionista disputata nella Federazione estera.

Alle Società che nelle gare di Campionato Femminile Serie "A", comprese le eventuali gare di Play-Off e Play-Out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno giocatrici tesserate per la disciplina del Calcio a Cinque successivamente alla data del 4 Febbraio 2025, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque successiva al 4 Febbraio 2025, e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 7 (sette) giocatrici formate.

Per giocatrici formate si intendono quelle giocatrici che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;

- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

In tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, esclusivamente tramite l'area on line, l'attestazione del titolo di formato seguendo la procedura all'uopo prevista.

e) Modalità per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia Femminile – Gare ad eliminazione diretta

Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre che partecipano alle Gare ad eliminazione diretta – Play-Off per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia – saranno definite dalla Divisione e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

f) Attività Minore (Campionato Nazionale "Under 19" Femminile)

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A Femminile" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 19" di Calcio a Cinque, riservato alle giocatrici nate dal 1° gennaio 2006 in poi regolarmente tesserate per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2024/2025 alla data del 31 marzo 2025, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque precedente al 1 Aprile 2025, che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 8.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Si comunica che a partire dalla Stagione Sportiva 2025/2026, sarà applicata una sanzione doppia alle Società rinunciatricie la cui mancata partecipazione al Campionato comporti una recidiva, ovvero alle Società che a partire dalla Stagione Sportiva 2024/2025 abbiano rinunciato al Campionato Nazionale Under 19 Femminile.

Nelle gare del Campionato "Under 19 Femminile", comprese le eventuali gare di Play-Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di giocatrici formate, almeno pari al 80% (ottanta/per cento), arrotondato per eccesso, al numero delle giocatrici presenti ed inserite nella distinta presentata all'Arbitro.

Nel Campionato di Under 19 Femminile per giocatrici "formate" si intendono quelle giocatrici che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- b) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

In tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, esclusivamente tramite l'area on line, l'attestazione del titolo di formato seguendo la procedura all'uopo prevista.

Nelle stesse gare le Società potranno impiegare fino ad un massimo di 4 (quattro) giocatrici fuori quota, di cui una nata dal 1° gennaio 2004 in poi e tre nate dal 1° Gennaio 2005 in poi.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara le giocatrici i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di dette giocatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette giocatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, le giocatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società in organico presso i Comitati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale "Under19", fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai

Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti e della Lega Nazionale Dilettanti.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale "Under 19" in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 34, del Regolamento della L.N.D.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

Campionato Nazionale Femminile Serie B

a) Articolazione

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "B":

- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito della passata stagione sportiva 2023/2024;
- le Società che sono retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie "A" Femminile all'esito della passata stagione sportiva 2023/2024;
- le 17 Società che sono state promosse direttamente dai Campionati Regionali al termine della passata stagione sportiva 2023/2024;
- la Società vincente la Fase Nazionale della Coppa Italia riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale della passata stagione sportiva 2023/2024;
- le 2 (due) Società che hanno acquisito tale diritto a seguito delle gare di spareggio-promozione, organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali 2023/2024.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Femminile Serie B secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati dalla Divisione Calcio a Cinque, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti in apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale Femminile Serie B della stagione sportiva 2024/2025, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1, del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. – paragrafo 1, lett. a), nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 600 del 3 febbraio 2023 e del punto 32) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1° Luglio 2024;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, della Divisione Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2024, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 Giugno 2024).
Il termine del 31 Maggio 2024 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2024.
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

c) Retrocessioni nei Campionati Regionali

Al termine della stagione sportiva 2023/2024 retrocederanno dal Campionato di Serie "B" Femminile ai Campionati Regionali fino ad un massimo 8 (otto) squadre come di seguito indicato:

- Le Società classificatesi all'ultimo posto dei di ciascun Girone di Serie B femminile;
- Le Società perdenti il Play-Out per la permanenza in Serie B Femminile da disputarsi al termine della stagione sportiva 2024/2025.

Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre predette formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

d) Limiti di partecipazione delle giocatrici

Nelle gare del Campionato Femminile di Serie B, comprese le eventuali gare dei Play-Off e Play-Out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le giocatrici residenti in Italia che siano regolarmente tesserate per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2024/2025 alla data del 4 Febbraio 2025, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque precedente al 5 Febbraio 2025, che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Si specifica che esclusivamente per le giocatrici provenienti da Federazione estera, dal cui transfer risulti la qualifica di professioniste, la precedente data limite del 4 Febbraio 2025, è da intendersi riferita alla ricezione da parte dell'Ufficio Tesseramenti delle FIGC, del International Transfer Futsal Certificate e non dalla effettiva data di decorrenza del tesseramento, atteso che questa per le stesse giocatrici è fissata trascorsi 30 giorni dall'ultima gara da professionista disputata nella Federazione estera.

Alle Società che nelle gare di Campionato Femminile Serie B, comprese le eventuali gare di Play-Off e Play-Out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno giocatrici tesserate per la disciplina del Calcio a Cinque successivamente alla data del 4 Febbraio 2025 e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque successiva al 4 Febbraio 2025 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 8 (otto) giocatrici formate.

Per giocatrici formate si intendono quelle giocatrici che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

In tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, esclusivamente tramite l'area on line, l'attestazione del titolo di formato seguendo la procedura all'uopo prevista.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammesse a partecipare le giocatrici i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di dette giocatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette giocatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

e) Promozioni al Campionato Nazionale Femminile di Serie A

Preso atto della deroga all'art. 49 delle NOIF concessa dalla FIGC, al termine della stagione sportiva 2024/2025, saranno promosse al Campionato Femminile di Serie A Stagione Sportiva 2025/2026 complessivamente 3 (tre) squadre.

- Le due squadre vincenti le gare di spareggio da disputarsi tra le quattro squadre vincenti i quattro Gironi di Serie B Femminile;
- La Società vincente la Final Four da disputarsi tra le 2 squadre perdenti le gare di spareggio di cui al precedente punto a) e le due squadre vincenti i Play-Off di Serie B per la promozione al Campionato di Serie A Femminile.

Le modalità e le procedure relative alle promozioni ed alle retrocessioni, formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque.

A/5 CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI

1) Campionati di Calcio a Cinque Maschile

a) Articolazione

I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque Maschile sulla base delle Categorie Serie "C", anche articolata in Serie C/1 e C/2, e Serie "D". E' data facoltà ai Consigli Direttivi dei Comitati, di accorpare le Società in un'unica categoria (solo serie "C"), previa comunicazione alla L.N.D. I Comitati dovranno comunicare, entro il termine dell'8 Maggio 2025, il nominativo della Società seconda classificata nel Campionato di Serie C o di Serie C1.

Fatto salvo quanto già stabilito per il Comitato Regionale Lazio e per il Comitato Regionale Sicilia, i2 (due) Comitati della Lega Nazionale Dilettanti con maggiore attività regionale maschile di Calcio a Cinque di Serie C1-C2 e Serie D calcolata nella stagione 2023/2024, che ne facciano specifica richiesta entro il 31 Agosto 2024, potranno articolare il Campionato regionale di Serie C/1 nella stagione 2024/2025 su due gironi con le connesse promozioni al Campionato Nazionale di Serie B.

Nella Regione Trentino Alto Adige, l'organizzazione del Campionato Regionale di Calcio a Cinque è demandata, per la Stagione Sportiva 2024/2025, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento. I Campionati Provinciali di Calcio a Cinque sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

In ottemperanza a quanto stabilito al capo III, punto 1) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1° Luglio 2024, le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2024/2025, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2024/2025, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2024/2025 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2024/2025 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2024/2025, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e del punto 32) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1° Luglio 2024;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, della Divisione Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2024, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro

il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 Giugno 2024).

Il termine del 31 Maggio 2024 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2024.

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "B"

Al termine della stagione sportiva 2024/2025 verranno complessivamente promosse al Campionato di Serie "B" ventisei squadre come di seguito specificato:

- le 21 (ventuno) squadre vincenti i rispettivi Campionati Regionali, compreso quanto già stabilito per il Comitato Regionale Lazio ed il Comitato Regionale Sicilia che articoleranno il Campionato di Serie C1 su due gironi con le connesse promozioni;
- la squadra vincente la Coppa Italia (Fase Nazionale);
- n. 4 (quattro) squadre che acquisiscono tale diritto a seguito delle gare di spareggio, organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali.

d) Limite di partecipazione dei giocatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C e C/1 ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i giocatori regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2024/2025 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2024/2025, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio l'impiego di uno o più giocatori appartenenti a prestabilite fasce di età.

I Comitati possono, inoltre, rendere obbligatorio l'impiego di un numero di giocatori formati, almeno pari al 50% arrotondato per eccesso, al numero dei giocatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'Arbitro.

Per giocatori formati si intendono quelle giocatrici che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

In tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, esclusivamente tramite l'area on line, l'attestazione del titolo di formato seguendo la procedura all'uopo prevista.

L'impiego dei predetti giocatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei giocatori impiegati.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

Nelle stesse gare i Comitati, in via sperimentale, possono rendere altresì obbligatoria la presenzia di un giocatore appartenente alla fascia di età prestabilita tra i giocatori titolari sul rettangolo di gioco sin dall'inizio

e per l'intera durata della gara. Nel caso di inosservanza all'inizio e/o durante la gara, di tale disposizione vale quanto fissato dalla Regola 3 e 4 del Regolamento di Gioco – Decisioni Ufficiali FIGC.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, non possono essere esclusi da tale obbligo i casidi giocatori espulsi dal rettangolo di gioco, infortunati o indisponibili per cause sopraggiunte.

Restano ferme le sanzioni della perdita della gara previste dal Codice di Giustizia Sportiva nel caso di assenza e/o di mancato inserimento del predetto giocatore nella distinta presentata all'Arbitro primadella gara nella ipotesi in cui il Comitato Regionale abbia fissato una sola fascia di età e all'interno di tale limitazione abbia disposto la presenza obbligatoria di un giocatore titolare sul rettangolo di gioco.

Resta, altresì, inteso che nelle gare dell'attività ufficiale organizzate direttamente dalla Divisione Calcio a Cinque, che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia, gare spareggio-promozione fra le seconde classificate del Campionato di Serie C-C/1 per l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B), non va osservato l'eventuale obbligo di impiego dei giovani giocatori dettato dal Comitato Regionale di appartenenza della Società partecipante a dette gare a livello nazionale.

e) Attività giovanile

I Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2024/2025, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio alle Società di C e C/1 di partecipare con una propria squadra al Campionato Under 19 di Calcio a Cinque Maschile o alternativamente al Campionato Giovanile Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) di Calcio a Cinque indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Alle Società di Serie C e di Serie C1 che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata a discrezione dei Comitati una somma variabile da un minimo di € 1.500,00 e fino a un massimo di € 3.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre al Campionato Regionale "Under 21" di Calcio a Cinque maschile e ad altre attività indette dal Settore Giovanile e Scolastico, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Under 21, Under 17 e Under 15 di Calcio a Cinque costituisce attenuante nell'addebito previsto, nella misura di € 500,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte.

La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.

f) Modalità

I Comitati, ai sensi dell'art. 34, del Regolamento della L.N.D., possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Serie C1 si svolgano al coperto e che, in tale ipotesi, non sia consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, di terra battuta; i Comitati, in tale ipotesi, possono fissare anche le misure minime del terreno di gioco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 34, del Regolamento della L.N.D.

I Comitati, ai sensi della Regola 7, comma 1), del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque, possono disporre nelle gare dei Campionati Regionali due periodi di gioco uguali di 20 (venti) minuti effettivi.

Nelle gare di spareggio per la promozione in Serie B maschile è disposta l'obbligatorietà di disputare le gare in campo coperto con misure minime 30X16 e con un'area di rigore di 6 metri. Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

2) Campionati di Calcio a Cinque Femminile

a) Articolazione

I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque Femminile sulla base delle categorie Serie "C", anche articolata in Serie C1 e Serie C2, e Serie "D". E' data facoltà ai Consigli Direttivi dei Comitati di accorpare le Società in un'unica categoria (solo Serie "C"), previa comunicazione alla L.N.D.

I Comitati dovranno comunicare, entro il termine dell'8 Maggio 2025, il nominativo della Società seconda classificata nel Campionato di Serie C o di Serie C1.

In ottemperanza a quanto stabilito al capo III, punto 1) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1° Luglio 2024, le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a

undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2024/2025, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2024/2025, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a Cinque Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2024/2025 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2024/2025 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile.

b) Promozioni al Campionato Nazionale Femminile Serie B dal Campionato Regionale

Al termine della stagione sportiva 2024/2025 saranno promosse al Campionato Nazionale di Serie B femminile stagione sportiva 2025/2026 le seguenti Società:

- Le Società vincenti il Campionato Regionale stagione sportiva 2024/2025;
- La Società vincente la Fase Nazionale della Coppa Italia vincenti Coppa Regionale stagione sportiva 2024/2025;
- Le due Società vincenti la Fase di Play-Off a cui parteciperanno le Società seconde classificate dei Campionati con numero di squadre iscritte superiore a sette;

Il numero delle Società, le modalità e le procedure relative alle promozioni al Campionato Nazionale di Serie B Femminile, formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

c) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione ai Campionati della stagione sportiva 2024/2025, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e del punto 32) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1° Luglio 2024;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, della Divisione Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio ~~2023~~ 2024, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 Giugno 2024).

Il termine del 31 Maggio 2024 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2024.

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

d) Limite di partecipazione delle giocatrici in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C e D ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le giocatrici regolarmente tesserate per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2024/2025 che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2024/2025 possono, facoltativamente, rendere obbligatorio l'impiego di uno o più giocatrici appartenenti a prestabilite fasce di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette giocatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara a prescindere dal numero delle giocatrici impiegate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

e) Attività giovanile

I Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2024/2025, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio alle Società di C e D di partecipare con una propria squadra al Campionato Under 19 di Calcio a Cinque Femminile o alternativamente al Campionato Giovanile Under 17 di Calcio a Cinque Femminile indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Alle Società di Serie C e di Serie D che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma pari a € 1.500,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre agli altri Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.

f) Modalità

I Comitati, ai sensi dell'art. 34, del Regolamento della L.N.D., possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Calcio a Cinque Femminile si svolgano al coperto e che, in tale ipotesi, non sia consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, di terra battuta; i Comitati, in tale ipotesi, possono fissare anche le misure minime del terreno di gioco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 34, del Regolamento della L.N.D.

I Comitati, ai sensi della Regola 7, comma 1), del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque, possono disporre nelle gare dei Campionati Regionali due periodi di gioco uguali di 20 (venti) minuti effettivi.

Nelle gare di spareggio per la promozione in Serie B femminile è disposta l'obbligatorietà di disputare le gare in campo coperto con misure minime 30X16 e con un area di rigore di 6 metri. Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

3) Under 21 Maschile e Femminile

I Comitati possono organizzare in ambito regionale Campionati Under 21 di Calcio a Cinque Maschile e Femminile.

Il Campionato Under 21 è riservato ai giocatori ed alle giocatrici tesserate per la disciplina del Calcio a Cinque nati/e dal 1° gennaio 2004 in poi e che, comunque, abbiano compiuto rispettivamente il 15° anno ed il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

E' consentito impiegare giocatori/giocatrici "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2003 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i giocatori/le giocatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

La Divisione Calcio a Cinque provvede ad organizzare la Fase Nazionale, le cui modalità e procedure formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 21, possono partecipare tutte le/i giocatrici/giocatori regolarmente tesserati/e per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2024/2025, alla data del 31 marzo 2025 e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque antecedente al 1° aprile 2025.

Nelle gare della Fase Nazionale possono essere impiegati massimo 2 (due) giocatori/giocatrici “fuori quota”, nati/e dal 1° gennaio 2003 in poi.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i giocatori e le giocatrici i cui nominativi vengano forniti dopo l’inizio della gara) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego di detti/e giocatori/giocatrici dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei/delle predetti/e giocatori/giocatrici dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’Arbitro prima della gara.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

E’ disposta l’obbligatorietà di disputare la fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali Under 21 maschile e femminile in campo coperto con misure minime 30X16 e con un area di rigore di 6 metri. Non è consentito l’uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

I Comitati dovranno comunicare alla Divisione Calcio a Cinque, entro il termine dell’8 Maggio 2025, il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato Under 21 maschile e femminile.

4) Attività minore Maschile e Femminile

I Comitati possono organizzare in ambito regionale Campionati Under 19 di Calcio a Cinque Maschile e Femminile.

Il Campionato Under 19 Maschile e Femminile è riservato ai giocatori e giocatrici tesserati/e per la disciplina del Calcio a Cinque nati/e dal 1° gennaio 2006 in poi e che, comunque, abbiano compiuto rispettivamente il 15° anno ed il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Per lo svolgimento di detta attività è consentito impiegare giocatori e giocatrici “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2005 in poi per l’Under 19 Maschile e nate dal 1° Gennaio 2004 in poi per l’Under 19 Femminile, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali.

In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell’ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campionelle gare di Campionati di categoria inferiore, i giocatori e le giocatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

La Divisione Calcio a Cinque, per la stagione sportiva 2024/2025, provvede ad organizzare la Fase Nazionale, le cui modalità e procedure formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 19, possono partecipare tutte le/i giocatori/giocatrici regolarmente tesserati/e per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2024/2025, alla data del 31 marzo 2025 e/o con decorrenza del tesseramento antecedente al 1° aprile 2025, abbiano compiuto rispettivamente il 15° anno ed il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 19, le Società hanno l’obbligo di impiegare un numero di giocatori/giocatrici che siano stati/e tesserati/e per la FIGC prima del compimento del 16 (sedicesimo) anno di età con tesseramento valido, non revocato e/o non annullato, almeno pari al 50% (cinquanta/percento), arrotondato per eccesso, al numero dei giocatori presenti ed inserite/i nella distinta presentata all’Arbitro prima della gara.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 19 Maschile le Società potranno impiegare fino ad un massimo di 2 (due) giocatori fuoriquota nati dal 1° Gennaio 2005 in poi.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 19 Femminile le Società potranno impiegare fino ad un massimo di 4 (quattro) giocatrici fuoriquota, una nata dal 1 gennaio 2004 e tre nate dal 1° Gennaio 2005 in poi.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i giocatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della gara) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti/e giocatori/giocatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti/e giocatori/giocatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare la fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali Under 19 maschile e femminile in campo coperto con misure minime 30X16 e con un area di rigore di 6 metri. Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

I Comitati dovranno comunicare alla Divisione Calcio a Cinque, entro il termine dell'8 Maggio 2025, il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato Under 19 maschile e femminile.

A/6 COPPA ITALIA

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

La Divisione Calcio a Cinque organizza, per la stagione sportiva 2024/2025, la Coppa Italia di Calcio a Cinque per Società di Serie A, A2 Elite, A2, B Maschile, di Serie A, B Femminile, nonché la Coppa Italia "Under 19" Maschile e Femminile cui sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti ai relativi Campionati Nazionali con le modalità e le procedure che formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque, di successiva pubblicazione.

I Comitati possono organizzare in ambito regionale la Coppa Italia di Calcio a Cinque Maschile e Femminile riservata alle Società partecipanti ai Campionati regionali, comunicando alla Divisione Calcio a Cinque - entro il termine del 14 gennaio 2025 - il nominativo della Società che si è qualificata per la fase nazionale della Coppa Italia.

Qualora i Comitati organizzino la Coppa Italia a livello regionale unitariamente tra Società partecipanti ai Campionati di C1 e C2, acquisisce il titolo a partecipare alla fase nazionale organizzata dalla Divisione Calcio a Cinque la Società di Serie C1 con il migliore piazzamento.

Nella Regione Trentino Alto Adige, l'organizzazione della Coppa Italia Regionale di Calcio a Cinque è demandata, per la Stagione Sportiva 2024/2025, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento.

La squadra vincitrice della predetta Fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia Maschile e Femminile acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B (Vincitrice Maschile) ed al Campionato Nazionale Femminile di Serie B (Vincitrice Femminile), stagione sportiva 2025/2026.

Nell'ipotesi in cui la Società vincente la Fase nazionale della Coppa Italia avesse già acquisito per meriti sportivi il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B o al Campionato Nazionale Femminile di Serie B della stagione sportiva 2025/2026, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione ai predetti Campionati sarà riservato all'altra finalista della Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Serie C.

Nell'ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B (vincitrice Maschile) ed al Campionato Nazionale Femminile di Serie B (vincitrice Femminile) della stagione sportiva 2024/2025 sarà riservata, nell'ordine e con esclusione di ulteriori assegnazioni:

- a) Alla Società vincente la Finale per l'assegnazione del terzo e quarto posto;
- b) Alla Società perdente la Finale per l'assegnazione del terzo e quarto posto.

Si specifica che ove intervenissero le condizioni per le quali non si rendesse necessario la disputa della Finale per l'assegnazione del diritto di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie B Maschile e/o Femminile, tramite la disputa della Finale del terzo e Quarto posto, la Divisione provvederà ad annullare tale Finale.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie B (vincitrice Maschile) ed al Campionato Nazionale Femminile di Serie B Femminile (vincitrice Femminile) della stagione sportiva 2024/2025, non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Serie C, al termine della stagione sportiva 2023/2024 venga retrocessa al Campionato di categoria

inferiore.

Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B maschile o femminile 2025/2026 attraverso la partecipazione alla Fase nazionale della Coppa Italia organizzata dalla Divisione Calcio a 5, non partecipa alle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato Regionale nell'ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di competenza. In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare d'ufficio alle predette gare di spareggio promozione la Società 3.a classificata nei Campionati Regionali di quei Comitati in cui non sono previste gare di Play-Off per l'individuazione di tale piazzamento. Viceversa, nei Comitati in cui sono previsti i Play-Off per la determinazione di tale posizione – fatto salvo quanto in premessa al presente Comunicato Ufficiale - la Società che acquisisce il diritto alla promozione al Campionato Nazionale B maschile o femminile tramite la Fase nazionale della Coppa Italia organizzata dalla Divisione Calcio a 5 non rientra nella griglia dei Play-Off e quest'ultima va integrata con la squadra classificatasi nella posizione immediatamente successiva all'ultima che dà diritto alla qualificazione ai Play-Off stessi.

E' fatto salvo quanto previsto al titolo I del presente Comunicato Ufficiale per quanto attiene alla conclusione delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale di competenza della Lega Nazionale Dilettanti per la corrente stagione sportiva 2024/2025.

La fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia sarà organizzata dalla Divisione Calcio a Cinque.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare la fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia maschile e femminile in campo coperto con misure minime 30X16 e con un area di rigore di 6 metri. Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno specificate nel Regolamento che sarà reso noto con successiva pubblicazione a cura della Divisione Calcio a Cinque.

Modalità di svolgimento e limiti di partecipazione

Con espresso riferimento alla Coppa Italia di Serie A-A2 Elite -A2-B Maschile e Serie A-B Femminile, nonché alla Coppa Italia Under 19 Maschile e Femminile e quella riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale di Serie C/C1 Maschile e la Coppa Italia riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale Femminile, la Divisione Calcio a Cinque fissa nel Regolamento della Manifestazione le procedure, i termini e le modalità anche per la partecipazione dei giocatori e delle giocatrici

A/7 COPPA DELLA DIVISIONE MASCHILE E FEMMINILE

Le modalità e la Formula di svolgimento della Coppa della Divisione Maschile la cui partecipazione è riservata a giocatori nati dal 1° gennaio 2002 in poi, verranno definite con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Per la Stagione 2024/2025 la Coppa della Divisione Femminile viene sospesa e non verrà disputata.

A/8 ATTIVITA' DELLE SQUADRE NAZIONALI DI CALCIO A CINQUE

Il calendario delle squadre Nazionali di Calcio a Cinque per l'attività da svolgere nella stagione sportiva 2024/2025 è a cura del Club Italia della F.I.G.C.

A/9 ATTIVITA' DELLE RAPPRESENTATIVE NAZIONALI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

La Divisione Calcio a Cinque regolerà le attività in epigrafe con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

A/10) REGOLA 10, DEL REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO (“L’ESITO DI UNA GARA”)

Per delibera del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rende noto che – a partire dalla stagione sportiva 2024/2025 - nelle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, al fine di determinare la squadra vincente al termine di una fase eliminatoria conclusasi in parità di punteggio, il criterio riferito alle reti segnate in trasferta di cui alla Regola 10, del Regolamento del Giuoco del Calcio, deve essere applicato nel senso che le stesse, a parità di reti segnate, non hanno valore doppio in nessun caso o ipotesi possibile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



COMUNICATO UFFICIALE N. 3 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva.

Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali in relazione alla mancanza delle certificazioni conformi a quanto previsto dalle vigenti norme sanitarie particolarmente nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta, peraltro, alcuna tutela assicurativa.

Si ricorda che le visite medico sportive per il rilascio della certificazione di idoneità all'attività agonistica devono essere eseguite presso strutture sanitarie autorizzate pubbliche o private da specialisti in Medicina dello Sport individuati negli appositi elenchi dalle singole Regioni.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



COMUNICATO UFFICIALE N. 4 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si rendono noti, di seguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la stagione sportiva 2024/2025:

- dal 21 Luglio 2024 ore 16.00
- dal 1° Settembre 2024 ore 15.30
- dal 27 Ottobre 2024 ore 14.30
- dal 19 Gennaio 2025 ore 15.00
- dal 30 Marzo 2025 ore 16.00
- dal 20 Aprile 2025 ore 16.30

La Lega, i Comitati, il Dipartimento Interregionale, il Dipartimento Calcio Femminile e la Divisione Calcio a Cinque della L.N.D. sono, peraltro, autorizzati a disporre orari diversi secondo le esigenze locali, pubblicandone notizia sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



COMUNICATO UFFICIALE N. 5

Stagione Sportiva 2024/2025

Si comunica il programma relativo alle manifestazioni nazionali organizzate dalla L.N.D. nella Stagione Sportiva 2024/2025, segnatamente gli spareggi-promozione tra le Seconde Classificate nei Campionati di Eccellenza maschile, la fase finale della Coppa Italia e quella del Campionato Juniores "Under 19" Regionale, oltre al Torneo delle Regioni di Calcio a 11 e di Calcio a 5. Con Comunicato di successiva pubblicazione, sarà reso noto il programma delle gare relative alla fase finale nazionale del Campionato Under 18 Dilettanti.

DATA	SECONDE CLASSIFICATE ECCELLENZA	CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REG.	COPPA ITALIA CALCIO A 11	TORNEO DELLE REGIONI CALCIO A 11 E CALCIO A 5
Mercoledì 12/02/2025			1ª fase triangolare ottavi andata	
Mercoledì 19/02/2025			1ª fase triangolare ottavi ritorno	
Mercoledì 26/02/2025			1ª fase triangolare	
Mercoledì 05/03/2025			Quarti di andata	
Mercoledì 12/03/2025			Quarti di ritorno	
Mercoledì 19/03/2025			Semifinali andata	
Mercoledì 26/03/2025			Semifinali ritorno	
Sabato 05/04/2025			FINALE (eventuale)	
Da Venerdì 11/04/2025 A Venerdì 18/04/2025				TDR CALCIO A 11
Da Giovedì 24/04/2025 A Giovedì 01/05/2025				TDR CALCIO A 5
Sabato 03/05/2025		1ª fase triangolare ottavi andata		
Mercoledì 07/05/2025		1ª fase triangolare Ottavi ritorno		
Sabato 10/05/2025		1ª fase triangolare		
Sabato 17/05/2025		Quarti andata		
Sabato 24/05/2025		Quarti ritorno		
Domenica 25/05/2025	1° t. gara andata			
Sabato 31/05/2025		Semifinali andata		
Domenica 01/06/2025	1° t. gara ritorno			
Sabato 07/06/2025		Semifinali ritorno		
Domenica 08/06/2025	2° t. gara andata			
Sabato 14/06/2025		FINALE		
Domenica 15/06/2025	2° t. gara ritorno			

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



COMUNICATO UFFICIALE N. 7 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si comunicano, ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. g), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le nomine relative alla composizione delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali per la stagione sportiva 2024/2025, a valere fino al 30 giugno 2025.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA

Delegato	BASTIDA MARIO	
Vice Delegato	SARRA MARINO	
Componenti	CANTALINI TOMMASO RETTA RAFFAELE	COLANTONI MARIO INDICIANI SONIA
Segretario	PIACENTINI ANTONIO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI

Delegato	DI SANTO MARIO ROCCO	
Vice Delegato	D'ORAZIO PIERO	
Componenti	FIGURILLI PIETRO FARAONE SERGIO ZAPPACOSTA MASSIMILIANO	TURDO' ANTONIO MARIANETTI ENNIO
Segretario	D'EMILIO GIUSEPPE	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA

Delegato	DI PIERDOMENICO CLAUDIO	
Vice Delegato	PETRUCCI ANTONIO	
Componenti	PINTI ANTONIO BORZILLO GIUSEPPE TRAVAGLINI DOMENICO	NARDELLA STEFANIA DOTOLI BENITO DI TOMASSO RED LILY
Segretario	CAMPOMIZZI LUIGI	

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA

Delegato	DI BENEDETTO ANTONIO ROCCO	
Vice Delegato	BEVILACQUA ANTONIO	
Componenti	NAPOLITANO LUIGI LICHINCHI GIUSEPPE ANTONIO	SILEO DONATO
Segretario	CARUSO SANTO	

DELEGAZIONE ZONALE DI MOLITERNO

Delegato	DANDREA EMIDIO	
Collaboratori	MESSUTI AGOSTINO	LATORRACA RICCARDO NAZARENO

COMITATO REGIONALE CALABRIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO

Delegato	MIRARCHI DANTE	
Vice Delegato	VIOTTI GENNARO	
Componenti	MONTESANO ERCOLE PESSIA ALESSANDRO LEONE VITALIANO	COLAO ALDO VIOTTI FABRIZIO
Segretario	SCARPINO ALBERTO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA

Delegato	MASSARINI ANTONIO	
Vice Delegato	PALMIERI SALVATORE	
Componenti	AMENDOLA FABIO GASPARE CARBONE ALFONSO SENATORE FRANCESCA REDA DEBORA	MUZZI ALESSANDRA CALABRETTA ANTONIO GERVASI ANDREA MISASI FRANCESCO
Segretario	SCARNATO DOMENICO	



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE

Delegato	TALARICO GIUSEPPE	
Vice Delegato	COMITO SILVIO	
Componenti	TALARICO MARIO VILLARDITA ANTONINO ROBERTO FIORINO GIUSEPPE IOVINE MANUELA	FRATTO ALESSANDRO CERAUDO SALVATORE DELL'AMICO YLENIA AMEDEO DAVIDE
Segretario	FERRAGINA MARIO	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI LOCRI

Delegato	BARBARO CARMELO	
Vice Delegato	PORTULESI PASQUALE	
Componenti	ACCURSI ROBERTA FURFARO PIETRO ROSSETTI DOMENICO CAPOCASALE ILARIO	MUSOLINO GIUSEPPE POLIFRONI FILIPPO LOMBARDO GIANLUCA
Segretario	MARTINO BRUNO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Delegato	ARENA DOMENICO	
Vice Delegato	CHILA' ANTONINO	
Componenti	CIMINO DONATELLA BELLANTONIO BRUNO BARRECA PASQUALE NUCERA FILIPPO IERO BASILIO	MICELI SERGIO STILO GIANDOMENICO ALOI GIUSEPPE BRANCA ANTONIO
Segretario	PITTARELLA PASQUALE	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ROSSANO

Delegato	BRUNO GIOVANNI	
Vice Delegato	CIMINO MARIO	
Componenti	ABENANTE FRANCESCO BARONE ANTONIO TRIPODI ELENA	GAROFALO DANIELE CIMINO GIUSEPPE ABASTANTE GIOVANNI
Segretario	NUNNARI STEFANO	

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

Delegato	NATALE ROBERTO	
Vice Delegato	IOCLANO LUIGI	
Componenti	CERAVOLO VINCENZO ENNIO MANGONE SALVATORE FUSCA ONOFRIO VARRIALE DOMENICO	LIOTTI NICOLA CHRISTIAN BONADDIO ANTONELLO BONPASSO ALESSIO LICO DOMENICO CARLO
Segretario	RESTUCCIA GIUSEPPE	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI GIOIA TAURO

Delegato	PISANO ANTONIO	
Vice Delegato	GIACOBBE RAFFAELE	
Componenti	FIORINO DOMENICO PISANO GIROLAMO DARIO CORVO CLEMENTE	SASSO SALVATORE NICOLI FABIO FALLETTI MARCO
Segretario	MANAGO' VALERIO	

DELEGAZIONE ZONALE DELL'ALTO TIRRENO

Delegato	BUFANIO BATTISTA	
Collaboratori	PUGLIANO FRANCESCO ANTONIO GNISCI MASSIMILIANO LOGIUDICE FRANCESCO BENTROVATO IVANA CALOMENI FRANCESCO	RUGIERO GIUSEPPE VISCA CIRO CASELLI VINCENZO FERRANTE LUIGI ELIO CURCIO TONY

DELEGAZIONE ZONALE DI SOVERATO

Delegato	POSILLIPO PASQUALE		
Collaboratori	SANGIULIANO GUSTAVO	CENTO FRANCESCO	LENTINI MARIO

DELEGAZIONE ZONALE DI LAMEZIA TERME

Delegato	CARNOVALE LUIGI	
Collaboratori	CARNOVALE ATTILIO MASCIARI GIACINTO CONSOLE ANTONIO	CARNOVALE SONIA CALIMERI ANTONIO

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



COMUNICATO UFFICIALE N. 8
Stagione Sportiva 2024 – 2025

TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D.
MODALITA' DI DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI

La L.N.D., di intesa con la Generali Italia S.p.A., anche per la stagione sportiva 2024–2025 conferma le coperture assicurative relative alla tutela infortuni e responsabilità civile a favore delle Società Sportive e dei tesserati della Lega.

Di seguito si riportano le indicazioni per la procedura di denuncia dei sinistri per tesserati e dirigenti delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti e partecipanti a competizioni dilettantistiche.

La denuncia di sinistro, trasmessa dall'assicurato o da chi ne fa le veci ed eventuali aventi causa, potrà essere effettuata attraverso la piattaforma gestione sinistri eClaim accessibile a questo dominio:

www.eclaim.cloud

Sarà possibile accedere alla piattaforma eClaim anche dal portale web della Lega Nazionale Dilettanti all'indirizzo internet www.lnd.it/servizi/assicurazioni.

La procedura di denuncia on-line, innovativa e di facile gestione, consente di firmare digitalmente la denuncia sinistro assicurando l'immediata presa in consegna e lavorazione dell'infortunio.

Si ricorda, che nella pagina web <https://www.lnd.it/it/servizi/assicurazioni> sono disponibili **le polizze assicurative, le convenzioni attive e la Dichiarazione Assicurativa RCT**, documento utile per dimostrare alle Amministrazioni Comunali di avere attiva la garanzia di responsabilità civile terzi e prestatori d'opera.

La denuncia dell'infortunio deve essere effettuata, con termine ordinatorio, **entro 30 giorni dalla data dell'evento**.
In caso di decesso del tesserato, la denuncia dovrà essere effettuata **entro i 15 giorni successivi dall'accadimento dell'evento, a mezzo raccomandata A/R da trasmettere al seguente indirizzo: Private Broking Srl, Via Vincenzo Monti, 11 – 20123 MILANO**.

CONTACT CENTER

Sono attivi due numeri verdi e un numero di rete fissa a disposizione dei tesserati LND.

800 959 368 (per chiamate da rete fissa)

02-50033122 (per chiamate da rete mobile)

(il numero verde e il numero di rete fissa su indicati si occupano dei sinistri accaduti dal 1° luglio 2023)

A questi numeri risponderanno gli operatori di eClaim che forniranno informazioni e assistenza sulle pratiche assicurative relative ai sinistri accaduti a partire dal **1° luglio 2023**.

800 137 060

(il numero verde su indicato si occupa dei sinistri accaduti entro il **30 giugno 2023**)

A questo numero risponderanno gli operatori di AON che forniranno informazioni e assistenza sulle pratiche assicurative relative ai sinistri accaduti fino al **30 giugno 2023**.

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



ATTENZIONE: PER I SINISTRI ACCADUTI ENTRO IL 30 GIUGNO 2023

Si ricorda agli utenti che i sinistri accaduti e/o denunciati fino al 30 giugno 2023 devono essere gestiti attraverso il portale *One care* all'indirizzo web <https://www.onecare.aon.it/>

Si precisa che i tesserati del **Settore Giovanile e Scolastico** (e cioè i ragazzi di età inferiore ai 14 anni o quelli di età compresa tra 14 e 16 con tesseramento annuale giovanile) non rientrano nella copertura della polizza L.N.D., bensì in quella FIGC. Anche questi tesserati utilizzano la piattaforma eClaim per la denuncia sinistro optando, però, per il portale FIGC.

DENUNCIA SINISTRI DI RESPONSABILITA' CIVILE

I sinistri relativi alla copertura di Responsabilità Civile Terzi (RCT) devono essere denunciati compilando il "modulo denuncia RCT" e attenendosi alle indicazioni riportate sullo stesso.

Il file di denuncia è reperibile fra i documenti utili posti nella pagina web <https://lnd.it/it/servizi/assicurazioni>.

La società Willis Italia S.p.A., che provvede alla gestione dei sinistri RCT, è contattabile al numero telefonico 06 54095270.

Si rappresenta sin d'ora che la società Willis Italia S.p.A. **NON È in grado di fornire informazioni in merito ai sinistri infortuni** poiché questi non sono gestiti da tale società.

SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA LND

È sempre attivo il servizio di consulenza per le problematiche contrattuali, per i temi concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti e per l'assistenza alle Società sportive sui temi assicurativi.

Il servizio di consulenza è predisposto dalla LND e non dalla Generali Italia S.p.A., pertanto:

- 1 – IL SERVIZIO DI CONSULENZA **NON PUO' DARE INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DELLE PRATICHE** e non liquida i sinistri. Per tale operazione è necessario contattare il numero verde di riferimento;
- 2 – IL SERVIZIO **NON OPERA PER I TESSERATI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.**

Il servizio di consulenza (fatta eccezione per i punti 1 e 2 sopra riportati) è attivo dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450.

Per venire incontro alle esigenze delle società sportive e dei tesserati, il servizio è attivo anche all'indirizzo e-mail assistenza.sinistri@lnd.it

IMPORTI PREMI ASSICURATIVI

Il premio pro-capite per la stagione sportiva 2024/2025 è pari ad **euro 24,00** per gli assicurati delle categorie **Calciatori/Calciatrici (Calcio a 11), Giocatori/Giocatrici (Calcio a 5) e Tecnici delle Società della L.N.D.**

Nell'ambito del doppio tesseramento per calciatori e calciatrici del Calcio a 11 e per giocatori e giocatrici del Calcio a 5, detto premio – pari ad **euro 24,00** – viene corrisposto in misura unica e non doppia.

Per quanto attiene i **"Dirigenti" tesserati con le Società della L.N.D.**, di seguito si rendono noti gli importi dei premi relativi alla copertura assicurativa L.N.D. – Generali Italia S.p.A. per la stagione sportiva 2024/2025:

- ogni singola Società partecipante al Campionato Nazionale Serie D ed ai Campionati di Serie C del Dipartimento Calcio Femminile e dei Campionati Nazionali di Serie A, A/2 Elite, A2 e B maschili e di Serie A e B femminili della Divisione Calcio a Cinque, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad euro **180,00**;
- ogni singola Società partecipante al campionato di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad euro **130,00**;
- ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati organizzati dalla L.N.D., ad eccezione dell'attività Amatoriale e Ricreativa, dovrà corrispondere un premio forfetario pari ad euro **90,00**.

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



Per quanto attiene alla categoria Dirigenti delle Società della L.N.D. il premio per la stagione sportiva 2024/2025 è di euro **5,00**. Ai Dirigenti Ufficiali sono applicate le medesime coperture assicurative previste per i calciatori.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



1° Luglio 2024

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 1

In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia, si comunica che tutta l'attività agonistica ufficiale organizzata nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2024/2025 dovrà essere conclusa entro il termine del 30 giugno 2025.

Si informa che eventuali differimenti, necessari per intervenute impreviste esigenze di carattere organizzativo, dovranno essere preventivamente autorizzati con appositi provvedimenti derogativi assunti dal Consiglio Federale su istanza della L.N.D.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



1° Luglio 2024

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 2

Con la presente si comunica che, al fine di adottare il provvedimento di decadenza dalla affiliazione come previsto dall'art.16, delle N.O.I.F., alla Segreteria Federale necessita di conoscere tempestivamente tutte le Società dichiarate inattive dagli Enti in indirizzo.

Pertanto, gli stessi Enti dovranno pubblicare, **entro e non oltre 15 giorni** dal verificarsi della inattività, la dichiarazione di inattività stessa e darne contestuale comunicazione alla Segreteria Federale per il tramite della relativa funzione presente all'interno del Portale Servizi della F.I.G.C.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



1° Luglio 2024

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE n. 3

Oggetto: gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico

Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla L.N.D., in ordine alla **disputa di gare in assenza di pubblico**, si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile a voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente:

- a) ogni Società di Calcio a Undici può far entrare nella struttura sportiva un massimo di **40 tesserati**, ivi **compresi** coloro che figureranno nella distinta di gara; ogni Società di Calcio a Cinque può far entrare nella struttura sportiva un massimo di **30 tesserati** ivi **compresi** coloro che figureranno nella distinta di gara;
- b) sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono titolari della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
- c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'Emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori della Lega, del Comitato, Divisione, Dipartimenti, fatto salvo quanto previsto dalla L.N.D. con propria Circolare n. 5 del 1° Luglio 2024;
- d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dalla Lega e dai Comitati e dalle Divisioni;
- e) può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;
- f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:

1. alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;
3. all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



1° Luglio 2024

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi**

CIRCOLARE n. 4

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, istituito presso il Ministero dell'Interno, ha rinnovato a questa Lega la necessità di ottenere la massima collaborazione da tutti i soggetti deputati all'organizzazione delle competizioni agonistiche indette dalla Lega Nazionale Dilettanti, al fine di monitorare nel miglior modo possibile le disposizioni e le misure organizzative, nonché di prevenzione e di contrasto della violenza, in occasione di manifestazioni sportive.

A tale riguardo, è necessario che i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti segnalino alla Lega Nazionale Dilettanti, Ufficio Sicurezza Impianti Sportivi (indirizzo e-mail b.sciortino@lnd.it), almeno entro dieci giorni dalla loro effettuazione, le gare dei Campionati di propria competenza considerate ad alto rischio nell'ambito della sicurezza e dell'ordine pubblico, indicando le criticità che motivano la segnalazione stessa.

I Comitati, la Divisione e i Dipartimenti avranno, inoltre, cura di raccogliere i dati necessari per relazionare la Lega Nazionale Dilettanti sui casi specifici in cui si siano verificati fatti e/o episodi di violenza e di intolleranza, così da consentire a questa Lega di fornire all'Osservatorio elementi informativi utili per tutte le attività dell'Osservatorio stesso, tra i quali devono essere necessariamente compresi i Comunicati Ufficiali sui quali vengono pubblicate le decisioni dei competenti Organi della Giustizia Sportiva riferite ai richiamati fatti e/o episodi di violenza e di intolleranza che dovessero verificarsi.

Nell'invitare a prendere buona nota di quanto sopra rappresentato, si confida sulla consueta e preziosa collaborazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



1° Luglio 2024

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE n. 5

Si comunica che anche per la stagione sportiva 2024/2025, sarà valida la convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.), finalizzata a favorire il libero accesso a tutte le partite dei campionati dilettantistici di calcio sottoposte alla competenza della L.N.D., a favore dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I.

Nell'intento di agevolare l'operato dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I., si è convenuto di dotare gli stessi di una speciale tessera di riconoscimento emessa dalla medesima Associazione di categoria, contenente, tra l'altro, i loghi ufficiali della L.N.D. e dell'U.S.S.I. nonché la foto dell'intestatario.

Al fine di semplificare le procedure di richiesta degli accrediti ed altri iter burocratici, si invitano le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche aderenti alla L.N.D. di consentire il libero accesso alle manifestazioni sportive, dalle stesse organizzate, ai titolari della predetta tessera rilasciando loro, contestualmente all'esibizione della tessera medesima, il relativo titolo di ingresso gratuito nell'ambito e nei limiti della normativa recata dall'art. 3, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (rilascio di titoli di accesso gratuiti da parte degli organizzatori dello spettacolo nel limite massimo del 5% dei posti di settore secondo la capienza del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità - Circolare n. 165/E, punto 4.6, del 7 settembre 2000 dell'Agenzia delle Entrate).

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



1° luglio 2024

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Beach Soccer
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 6

Oggetto: Rapporti con gli organi di informazione per l'esercizio del diritto di cronaca per la stagione sportiva 2024/2025

Si rendono note le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti con gli organi di informazione (emittenti radio-televisive, siti web, etc., di seguito "Emittenti") per la stagione sportiva 2024/2025, fatte salve le disposizioni per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, dal Dipartimento Calcio Femminile, dalla Divisione Calcio a 5 e dal Dipartimento Beach Soccer.

Le Emittenti che intendono esercitare il diritto di cronaca per le gare organizzate dalla L.N.D. dovranno inoltrare una richiesta scritta al Comitato, Divisione o Dipartimento competente che rilascerà il relativo nulla-osta valido fino al termine della stagione sportiva. Unitamente alla richiesta, dovrà essere trasmessa la documentazione prevista dal Regolamento (**Allegato A** nella presente Circolare) unitamente ad una copia del Regolamento stesso debitamente sottoscritta per accettazione.

L'accesso agli impianti sportivi ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca sportiva è subordinato alla richiesta scritta che le Emittenti in possesso del nulla-osta dovranno inoltrare, partita per partita, a ciascuna delle Società organizzatrici degli incontri di interesse, almeno tre giorni prima della data fissata per l'incontro. **Tutte le disposizioni circa l'accesso alle aree degli stadi, il rilascio delle tessere e degli accrediti e le interviste ai tesserati sono indicate nell'Allegato B** nella presente Circolare.

Il rilascio della necessaria autorizzazione di accesso agli impianti viene delegato alla competenza delle singole Società ospitanti, le quali potranno rifiutarla a quelle Emittenti che non siano in possesso del nulla-osta rilasciato dalla Lega o che, in precedenti occasioni, non si siano attenute al



Regolamento disciplinante l'esercizio del diritto di cronaca. Le Società che abbiano a constatare che le Emittenti non si siano conformate alle disposizioni relative all'esercizio del diritto di cronaca dovranno darne immediata comunicazione alla Divisione, al Dipartimento o al Comitato competente per i provvedimenti consequenziali.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



ALLEGATO A - REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA CRONACA SPORTIVA IN RELAZIONE ALLE COMPETIZIONI ORGANIZZATE NELL'AMBITO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti riconosce alle Emittenti, per la stagione sportiva 2024/2025, il seguente esercizio del diritto di cronaca sportiva:

- per l'esercizio della cronaca radiofonica:

trasmissione in diretta di notizie e/o commenti, in apertura, nell'intervallo ed in chiusura delle gare per le quali le Emittenti abbiano ottenuto il nulla-osta, con brevi flash di aggiornamento nel corso della gara, per una durata complessiva che non potrà eccedere il limite di durata di **tre minuti primi** per ciascun incontro;

- per l'esercizio della cronaca televisiva (anche a mezzo digitale, social media o altre modalità on-line):

sintesi filmate, trasmesse in differita nel rispetto di quanto previsto al successivo punto, di durata complessiva non **superiore ai tre minuti** per ciascuna partita.

L'esercizio del diritto di cronaca sportiva non si può identificare in nessun caso con la diffusione in diretta delle immagini delle gare, in tutto o in parte, né con il commento radiofonico in diretta delle gare. Per tali trasmissioni audio e/o video, le Emittenti interessate dovranno stipulare specifici accordi con la Lega o la propria avente causa LND Servizi S.r.L., ovvero con le singole Società che abbiano ottenuto la previa autorizzazione scritta da parte del competente Comitato Dipartimento o Divisione. In tutti i casi non potranno essere concesse autorizzazioni per trasmissioni in differita prima delle ore 20.30 del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00.

NULLA-OSTA – Per ottenere il nulla-osta valido fino al termine della stagione sportiva, ogni Emittente dovrà inoltrare domanda scritta al competente Comitato Dipartimento o Divisione allegando:

a) certificato iscrizione testata giornalistica alla cancelleria del Tribunale competente, certificato della Camera di Commercio-visura camerale e, ove necessario, concessione governativa relativa alle frequenze;

b) le generalità dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti designati per l'effettuazione dei servizi, unitamente ai documenti comprovanti la loro iscrizione all'Albo, o l'indicazione del praticante giornalista corredata di documento d'identità in corso di validità e di dichiarazione firmata dal Direttore Responsabile che se ne assume la responsabilità;



c) copia del presente Regolamento sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Emittente;

d) copia della polizza sottoscritta con una primaria compagnia di assicurazione per la copertura di eventuali danni a persone ed a cose derivanti dallo svolgimento dell'esercizio dell'attività di cronaca e/o di ripresa all'interno degli stadi.

La Divisione, il Comitato o il Dipartimento in qualsiasi momento possono revocare il nulla-osta qualora l'Emittente non risulti più, in tutto od in parte, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a) o non si sia attenuta alle disposizioni del presente Regolamento.

ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI - Per accedere agli impianti sportivi, ai fini dell'esercizio della cronaca sportiva, le Emittenti in possesso del nulla-osta devono far pervenire alla Società organizzatrice dell'incontro una richiesta scritta almeno tre giorni prima del giorno della partita. Ove l'Emittente risulti in possesso dei necessari requisiti, la Società rilascerà l'autorizzazione all'accesso valida solo per la singola gara alla quale la richiesta si riferisce. Le Società potranno negare l'autorizzazione qualora l'ingresso dei giornalisti, del personale tecnico e/o delle attrezzature di registrazione e/o ripresa sia ritenuto pregiudizievole per l'ordine pubblico all'interno dello stadio e/o per il regolare svolgimento dell'incontro.

I servizi di cronaca devono essere effettuati esclusivamente da soggetti iscritti all'Albo dei giornalisti e/o pubblicisti (tale qualifica deve essere comprovata, all'atto dell'ingresso allo stadio, mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine professionale) o da praticanti che presentino regolare documento d'identità e che risultino, da apposita dichiarazione firmata dal Direttore Responsabile che se ne assume la responsabilità, inviati della testata richiedente.

La disposizione di cui sopra non si applica al personale tecnico addetto alle riprese, che comunque deve essere accompagnato all'ingresso dal giornalista incaricato del servizio e deve esibire un documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato dall'Emittente, attestante la sua riconducibilità all'Emittente stessa.

È fatto divieto ai giornalisti, ai pubblicisti ed al personale delle Emittenti:

- di interferire, intralciare o comunque recare disturbo all'esercizio della cronaca da parte dei rappresentanti della stampa e/o di altre Emittenti;
- di avvalersi di posti telefonici e/o di altri mezzi di comunicazione diversi da quelli loro assegnati, nonché occupare, con le proprie apparecchiature spazi diversi da quelli assegnati dagli organizzatori;
- di invadere il terreno di gioco e di sostare ai bordi del campo;
- di sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, sulle rampe e/o i passaggi di servizio;
- di collocare le attrezzature, compresi i cavi, in modo tale da pregiudicare l'incolumità dei calciatori e del pubblico e/o intralciare l'afflusso ed il deflusso degli spettatori;
- di richiedere l'assistenza del personale in forza allo stadio.



RESPONSABILITA' - Le Emittenti sono direttamente responsabili sia verso la L.N.D., la Divisione, i Comitati, i Dipartimenti e le Società organizzatrici, nonché verso le altre Emittenti, l'ente proprietario dello stadio e nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso dipendente dall'inosservanza del presente Regolamento, o comunque, dalla presenza nello stadio delle persone e/o delle attrezzature e materiali delle Emittenti stesse.

VARIE - Resta inteso che per "diritto di cronaca" si intende la descrizione della gara, mediante immagini e/o commento parlato, che venga diffusa, pubblicata o comunque messa a disposizione del pubblico, con le modalità prescritte dal presente Regolamento, fino alle 48 ore dal termine della gara stessa, in linea con la disposizione all'articolo 5 del d.lgs. n. 9/2008 e che in nessun caso rientra nell'esercizio del diritto di cronaca l'archiviazione, registrazione, diffusione e/o la messa a disposizione del pubblico o comunque qualsiasi ulteriore utilizzazione, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo, delle registrazioni effettuate dalle Emittenti nell'esercizio del diritto di cronaca successivamente allo spirare di detto termine di 48 ore.

Data _____

Il Legale Rappresentante dell'Emittente



ALLEGATO B - RAPPORTI TRA SOCIETÀ CALCISTICHE E ORGANI DI INFORMAZIONE

Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti tra le Società calcistiche e gli organi di informazione in relazione alle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2024/2025, fatte salve le ulteriori disposizioni emanate dalla Lega stessa per l'attività del proprio Dipartimento Interregionale.

Art. 1 ACCESSO AGLI STADI

Potranno accedere gratuitamente agli stadi in occasione delle gare delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti:

- a) i giornalisti e i cronisti che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6;
- b) i giornalisti che siano in possesso della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. e dall'U.S.S.I.;
- c) i fotografi che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6;
- d) i tecnici e gli operatori audio e/o video che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6;

Art. 2 ACCESSO ALLA TRIBUNA STAMPA

Possono accedere alla tribuna stampa i giornalisti qualificati ai termini della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963, previa esibizione dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla Società calcistica ospitante e della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall'U.S.S.I.

Art. 3 ACCESSO ALLA SALA STAMPA

Possono accedere ai locali adibiti a sala stampa i giornalisti qualificati ai termini della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963, previa esibizione dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla Società calcistica ospitante e della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall'U.S.S.I.

Possono accedere altresì alla sala stampa i cronisti, i tecnici e gli operatori audio e/o video che siano in possesso dell'accredito rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6.

Art. 4 ACCESSO AL RECINTO DI GIOCO

Possono essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega Nazionale Dilettanti, dalla Divisione Calcio a Cinque, dal Dipartimento Interregionale, dal Dipartimento Calcio Femminile e dai Comitati Regionali, unicamente i fotografi e i tele-operatori che abbiano ottenuto preventivo e specifico accredito nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare ed autorizzati dalle Società ospitanti.

I fotografi autorizzati ad accedere al recinto di gioco debbono prendere posto lungo le due linee minori del terreno di giuoco, nelle apposite postazioni situate dietro le porte, e non possono in ogni caso operare nello stadio in aree diverse da quelle ad essi riservate.



Le Società calcistiche ospitanti sono responsabili, in ogni caso, del comportamento dei fotografi e i tele-operatori che abbiano ottenuto l'accesso al recinto di gioco.

Art. 5 ACCESSO AI SOTTOPASSAGGI ED AGLI SPOGLIATOI

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori al sottopassaggio ed agli spogliatoi degli Ufficiali di Gara e delle due squadre.

L'accesso agli spogliatoi delle squadre è consentito unicamente ai tesserati delle due Società che, in occasione delle gare, assolvano un incarico ufficiale previsto dalle vigenti normative federali.

Art. 6 ACCESSO AI LOCALI ANTISTANTI GLI SPOGLIATOI

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori ai locali antistanti gli spogliatoi.

L'accesso di tali soggetti ai suddetti locali potrà essere concesso:

- a) soltanto dopo che gli Ufficiali di Gara, i calciatori ed i tecnici delle due squadre siano rientrati negli spogliatoi;
- b) non prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

Art. 7 INTERVISTE AI TESSERATI

In occasione delle gare i tesserati (dirigenti, allenatori, calciatori, ecc.) potranno rilasciare interviste ai giornalisti qualificati, nonché ai cronisti e agli operatori accreditati dalla Società ospitante secondo le modalità previste dal regolamento allegato alla presente Circolare, nei locali predisposti a tale scopo dalle Società calcistiche.

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire che vengano effettuate interviste ai tesserati delle due squadre prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

Le interviste effettuate nella sala stampa o, comunque, all'interno degli stadi potranno essere trasmesse soltanto in differita non prima che siano trascorsi trenta minuti dal termine delle gare ed unicamente per finalità di informazione nell'ambito dell'esercizio del diritto di cronaca.

Art. 8 RIPRESE CINEMATOGRAFICHE

L'art. 56 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni relative ad accordi attinenti alla concessione di diritti di immagine.

In considerazione di quanto sopra, le società calcistiche ospitanti che intendano realizzare, al di fuori di finalità esclusivamente sportive, registrazioni visive destinate ad essere riprodotte in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, dovranno inoltrare documentata richiesta di autorizzazione ai rispettivi Comitati, Dipartimenti o Divisione.

Qualora l'autorizzazione venga concessa, gli operatori cinematografici potranno usufruire del «Tagliando di Accesso» allo stadio e alle postazioni messe a loro disposizione dalla Società ospitante, ma non potranno accedere al recinto di giuoco.



Art. 9 MODALITA' DEL RILASCIO DELLE TESSERE E DEGLI ACCREDITI

La Lega Nazionale Dilettanti autorizza le Società calcistiche di appartenenza a rilasciare tessere ed accrediti per l'accesso agli stadi da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori degli organi di informazione in occasione delle gare delle competizioni organizzate dalla stessa Lega Nazionale Dilettanti e disputate in casa dalle proprie squadre nella stagione sportiva 2024/2025.

Le «Tessere-Stampa» e i «Tagliandi di Accesso» di cui sopra potranno essere rilasciati dalle Società calcistiche ospitanti a condizione che vengano rispettate le seguenti disposizioni:

- a/1 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» e dei «Tagliandi di Accesso» ai giornalisti dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dai rispettivi Direttori Responsabili;
- a/2 - le «Tessere-Stampa» saranno valide per l'intera stagione sportiva 2024/2025; i «Tagliandi di Accesso» saranno validi soltanto per la singola gara per la quale ciascuna richiesta verrà inoltrata;
- a/3 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» dovranno essere inoltrate alle Società calcistiche prima dell'inizio della attività agonistica della stagione sportiva 2024/2025; le richieste di rilascio dei «Tagliandi di Accesso» dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti almeno tre giorni prima della disputa della gara per la quale viene richiesto l'accesso;
- a/4 - le «Tessere-Stampa» potranno essere rilasciate unicamente ai giornalisti qualificati ai termini della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che svolgano la propria attività professionale nella città nella quale ha sede la Società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della testata, il quale se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella Provincia nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;
- a/5 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai giornalisti qualificati ai termini della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che provengano, in qualità di «inviati», da città diversa da quella in cui ha sede la Società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della testata, il quale se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella Provincia nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;
- a/6 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai cronisti delle emittenti che abbiano ottenuto dalla Lega Nazionale Dilettanti il nulla-osta per l'esercizio della cronaca sportiva e che facciano pervenire richiesta scritta di rilascio alle Società calcistiche ospitanti nel rispetto del «Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva»;



- a/7 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai fotografi iscritti all'Albo Professionale o ai praticanti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della testata, che se ne assume la responsabilità; le richieste dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dalle agenzie fotografiche o degli organi di informazione interessati almeno tre giorni prima della gara per la quale viene richiesto l'accesso;
- a/8 - i tecnici e/o gli operatori di ciascuna delle emittenti che abbiano ottenuto il nulla-osta dalla Lega Nazionale Dilettanti potranno accedere agli stadi accompagnati dai giornalisti incaricati dall'emittente di realizzare i servizi giornalistici e che siano in possesso del «Tagliando di Accesso» rilasciato dalla Società calcistica ospitante; all'ingresso dello stadio i tecnici e gli operatori dovranno esibire un documento di riconoscimento, munito di fotografia, oltre al documento che attesta l'appartenenza alla emittente; ciascuna emittente potrà far accedere allo stadio ed alle postazioni loro assegnate un giornalista e non più di due tecnici e/o operatori.

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute a concedere gli accrediti speciali che verranno richiesti dalla Lega Nazionale Dilettanti nell'interesse dell'organizzazione calcistica e in adempimento delle proprie finalità istituzionali.

Qualora accertino violazioni delle norme contenute nella presente Circolare le Società calcistiche ospitanti dovranno:

- a) dare immediata comunicazione alla Lega Nazionale Dilettanti delle violazioni accertate;
- b) negare l'accesso ai giornalisti responsabili delle violazioni ancorchè in possesso della «Tessera - Stampa»;
- c) negare ulteriori accrediti ai giornalisti, cronisti, fotografi, tecnici e/o operatori che abbiano ottenuto il «Tagliando di Accesso» per una gara e si siano resi responsabili delle violazioni.

Le Società che violeranno le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente Circolare saranno soggette a procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 4 del Codice Giustizia Sportiva.



1° Luglio 2024

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Beach Soccer
Loro Sedi**

CIRCOLARE N. 7

OGGETTO: Acquisizione diritti audio-video per la stagione sportiva 2024/2025

Sulla base dei criteri generali stabiliti circa l'esercizio della cronaca sportiva (Circolare n. 6 del 1° Luglio 2024), si rendono note le modalità attraverso le quali le emittenti interessate potranno acquistare, **non in esclusiva, e fatti salvi i diversi accordi i quali potranno essere stretti anche a ridosso delle Competizioni tra la LND e broadcaster nazionali e internazionali, i diritti di diffusione audio e video (TV, radio, canali web e social network) delle gare direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti** (fatta eccezione per le gare di finale di tutte le competizioni e manifestazioni nazionali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti o dalle sue Divisioni e Dipartimenti) e delle gare relative alle attività dei Campionati regionali e provinciali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati Regionali.

Le trasmissioni audio-video realizzate in differita – da intendersi non prima delle ore 20.30 del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00 – sono invece concesse a titolo gratuito.

MODALITÀ DI ACQUISTO DEI DIRITTI DELLE GARE DIRETTAMENTE ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Le emittenti interessate dovranno far pervenire a LND Servizi S.r.L. la propria manifestazione di interesse all'acquisto di una singola gara – **almeno cinque giorni prima dell'evento** - scrivendo all'indirizzo **dirittiradiotv@lnd.it**. Successivamente la Segreteria Generale della LND, ottenute le necessarie verifiche, provvederà ad inoltrarla alla LND Servizi S.r.L., che a sua volta invierà al soggetto interessato la documentazione contrattuale, le condizioni economiche e le modalità di acquisto dei diritti concernenti la trasmissione in diretta. L'iter si riterrà concluso nel momento in cui il soggetto richiedente avrà ricevuto dalla Segreteria Generale della LND lo specifico documento autorizzativo che è sottoposto alla ratifica, anche successiva, del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



Si pubblicano, di seguito, le gare direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti ed i corrispettivi economici richiesti per l'acquisto dei singoli incontri come comunicati da LND Servizi S.r.L.:

DIRETTA AUDIO-VIDEO (TV, sistemi on-demand, streaming, etc.)	
- Spareggi-promozione tra le Seconde di Eccellenza maschile (gare primo e secondo turno)	€ 500/00 + IVA a gara € 1500/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 4 gare
- Coppa Italia Dilettanti (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 500/00 + IVA a gara € 2.500/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 6 gare
- Fase nazionale Juniores "Under 19" Regionale (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 250/00 + IVA a gara € 1.250/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 6 gare

DIRETTA AUDIO E STUDIO/STADIO (radio, sistemi on-demand, streaming, etc.)	
- Spareggi-promozione tra le Seconde di Eccellenza maschile (gare primo e secondo turno)	€ 150/00 + IVA a gara € 450/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 4 gare
- Coppa Italia Dilettanti (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 150/00 + IVA a gara € 750/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 6 gare
- Fase nazionale Juniores "Under 19" Regionale (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 100/00 + IVA a gara € 500/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 6 gare

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



MODALITA' DI ACQUISTO DEI DIRITTI DELLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER IL TRAMITE DEI COMITATI REGIONALI

Per quanto concerne i diritti di diffusione in diretta di gare relative alle attività dei Campionati regionali e provinciali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati Regionali, possono essere autorizzate solo per motivi e circostanze particolari – diverse da quelle afferenti alla tutela dell'Ordine Pubblico in relazione all'adozione di provvedimenti emessi dagli Organismi competenti in materia – e sempre a carattere oneroso a carico dei soggetti richiedenti.

La gestione dei diritti di cui sopra è demandata alla LND Servizi S.r.L.. Pertanto, i soggetti richiedenti dovranno far pervenire una manifestazione d'interesse all'acquisto di una singola gara - **almeno 10 giorni prima della data ipotizzata per la trasmissione della stessa** – oppure alla predisposizione di un pacchetto di gare – **in un tempo congruo rispetto all'inizio delle attività ufficiali organizzate dai Comitati Regionali** - scrivendo all'indirizzo **dirittiradiotv@lnd.it**. La Segreteria Generale della LND, effettuate le necessarie verifiche, provvederà ad inoltrarla alla LND Servizi S.r.L..

Successivamente, per il tramite del Comitato Regionale, LND Servizi S.r.L. invierà al soggetto interessato la documentazione contrattuale, le condizioni economiche e le modalità di acquisto dei diritti concernenti la trasmissione in diretta. L'iter si riterrà concluso nel momento in cui il soggetto richiedente avrà ricevuto dalla Segreteria Generale della LND lo specifico documento autorizzativo che è sottoposto alla ratifica, anche successiva, del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



1° Luglio 2024

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque

LORO SEDI

CIRCOLARE n. 8

Oggetto: trasmissione in diretta delle gare dei Campionati dilettantistici attraverso i canali social ufficiali delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti

La Lega Nazionale Dilettanti, per la stagione sportiva 2024/2025 concede alle Società ad essa associate e partecipanti ai Campionati dilettantistici organizzati dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque, dal Dipartimento Interregionale e dal Dipartimento Calcio Femminile i diritti audiovisivi di diffusione delle rispettive **gare interne ufficiali**, mediante trasmissione in live streaming attraverso i propri account ufficiali presenti sui diversi social network. Tale diffusione dovrà avvenire tassativamente a titolo non oneroso per gli utenti, garantendo in ogni caso la libera fruizione del contenuto digitale.

I diritti potranno essere esercitati come segue e, in ogni caso, senza pregiudicare in alcun modo l'immagine della L.N.D., delle Società Sportive, dei Tesserati, degli Ufficiali di Gara, dei Dirigenti Federali e del calcio in generale:

- È espressamente vietata ogni altra modalità di trasmissione diversa da quella sopra indicata, in modo particolare il ricorso a piattaforme esterne a quelle dei canali social ufficiali delle singole Società;
- Le trasmissioni non potranno essere, in alcun modo, difformi da quelle oggetto della presente Circolare;
- Non sono consentite, a nessun titolo, interconnessioni con operatori della comunicazione;



- È fatto divieto alle Società di trasmettere le dirette delle gare che sono oggetto di accordi già sottoscritti dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti e Comitati con Emittenti Regionali o che, comunque, potranno essere sottoscritti, anche dalla L.N.D. e, nel corso della corrente Stagione Sportiva 2024/2025, per la cessione di diritti televisivi, radiofonici, nonché di diritti internet, concernenti gli incontri ufficiali disputati dalle Società dilettantistiche per le attività ufficiali di competenza 2024/2025.

- È fatto divieto alle Società di trasmettere le dirette delle gare di finale di tutte le competizioni e manifestazioni direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi comprese le attività e raduni delle Rappresentative Nazionali L.N.D.

- È fatto obbligo alle Società che intendano riprodurre le gare interne relative alle fasi nazionali delle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti - quali la Coppa Italia Dilettanti, la fase nazionale del Campionato Juniores Regionale e gli spareggi-promozione tra le Seconde Classificate dei Campionati di Eccellenza maschile – di dare comunicazione all'indirizzo media@lnd.it circa la realizzazione delle dirette degli incontri **entro tre giorni** dallo svolgimento degli stessi, così da consentirne la promozione attraverso i canali ufficiali della Lega Nazionale Dilettanti.

Per quanto non previsto dalla Circolare in oggetto, valgono le disposizioni generali di cui alle Circolari L.N.D. n. 6 e n. 7 del 1° Luglio 2024.

Le disposizioni di cui alla presente Circolare, salvo revoca, avranno durata fino al termine della Stagione Sportiva 2024/2025.

Si invitano la Divisione Calcio a Cinque, i Dipartimenti e i Comitati, direttamente interessati, a darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate, mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete